

TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa – Sezione Civile, in persona del Giudice Unico**dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1569/2013 R.G.A.C. promossa da:

<u>Alfa</u>

rappresentato e difeso dall'Avv. X, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara, omissis

attore

nei confronti di

Beta s.p.a.

rappresentata e difesa dall'Avv. Y, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso omissis

convenuta

Gamma s.p.a.

rappresentata e difesa dall'Avv. Z, invirtùdi procura agli atti,ed

elettivamente domiciliata presso omissis

convenuta

e con la chiamata in causa di

Teta s.p.a.

terza chiamata contumace

Delta s.p.a.

terza chiamata contumace

Tau s.p.a.

terza chiamata contumace

Oggetto: azione di nullità contrattuale – ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Per l'attore (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 05.05.2017):

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria istanza ed eccezionedisattesa, accogliere il presente ricorso e conseguentemente: <u>- quanto a Betas.p.a.:</u>

1) accertata l'usurarietà del tasso di interesse globalmente applicato alcontratto dimutuon. 184267, dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1815,IIco. c.c. delle clausole 2 − 2.1 − 2.2 − 2.3iviposte e, per l'effetto, condannare la Beta s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dellasommapari ad € 19.753,85 oltre ad interessi dalla data del contratto al saldoeffettivo.

- 2) Insubordine, accertatalavessatorietàdelleclausole2–2.1–2.2–2.3 del contratto dimutuon. 184267, dichiararne la nullità ai sensi degliartt. 33-34-36 Dlgs. 206/2005 e per l'effetto condannare la Beta s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dellasommapari ad € 19.753,85 oltre ad interessi dalla data del contratto al saldoeffettivo.
- 3) Indegradato subordine, accertata l'invalidità della clausola 2.1 lett. e)per violazione dellacommissionedel 3% sul capitale, dichiarare dovuta lacommissionepari ad € 523,38 e per l'effetto condannare la Beta s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dellasommapari ad €8.218,62.
- 4) Inulteriore subordine, accertata lamancatadecurtazione della quotadel premio assicurativo non goduta a causa dell'anticipata estinzione del contratto n. 184267, condannare laBeta, i n persona del proprio rappresentante legale pro tempore, alla restituzione a favore del ricorrente dellasommapari ad €1.514,00.
- quanto aGammas.p.a.:
- 5) Accertata la vessatorietà delle clausole 1-1.1-1.2 del contatto dimutuon. 184267, dichiarare la nullità del contratto dimutuon. 184267, dichiararne la nullità ai sensi degli artt. 33-34-36 Dlgs. 206/2005 e per l'effetto condannare la Gammas.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma pari ad \in 6.635,31, oltre interessi dalla data del contratto al saldo effettivo.

Iltutto con vittoria di spese,compensiprofessionali e spese forfettarie,IVAe CPAcomeperlegge."

Per la convenuta Beta s.p.a. (cfr. foglio allegato al verbale di udienzadi p.c. in data 05.05.2017):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in rito:



rigettare la domanda di parte attrice e dichiarare inammissibile l'odiernaazione per carenza di prova;

dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alla domandarestitutoria degli importi indicati agli art. 2.1 lett. B, C), e lett. E). Nel merito e in via principale:

rigettare integralmente tutte le istanze ex adverso proposte in quantoinfondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa. In via subordinata:

in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, limitarel'importo da restituire nelle somme effettivamente percepite dalla Banca escluse le somme corrisposte al mediatore creditizio e alla compagnia assicurativa per i motivi indicati in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento."

Per la convenuta Gamma s.p.a. (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 05.05.2017 ed atto di chiamata in causa di terzi):

"NEL MERITO

In via principale:

accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e le argomentazioni esposte nelpresente atto, l'infondatezza di ogni domanda avversaria e, per l'effetto, mandare assolta la societàGammas.p.a. da qualsiasi pretesa fatta o da farsi valere nei suoi confronti per tutti i titoli dedotti nel presente giudizio da parte del sig.Alfa.

In ogni caso:

dichiarare, per tutte le ragioni e le argomentazioni esposte nel presenteatto, che le clausole nn. 1.1 e 1.2 del contratto di finanziamento n. 345650 non sono vessatorie, e conseguente non viziate da nullità, confermando, per l'effetto, il diritto di Gamma s.p.a. di trattenere l'importo di Euro 6.635,31 trattenuto per le ragioni già esposte.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mog i u d i c e

ritenesse di dover accogliere le domande avversarie, dichiarare lacarenza di legittimazionepassivadella societàGammas.p.a., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, ed in particolare con riferimento all'intera richiesta di restituzione dell'importo di Euro 6.635,31, per effetto dell'eventuale declaratoria di nullità ex artt. 33, 34 e 36 D.Lgs. 206/2005. e, contestualmente, condannare la Teta, oltre a Delta in liquidazioneomissise la Tau s.p.a. in liquidazione, a tenere indenne emanlevatala società deducente in ordine alla restituzione degli importi richiesti da controparte e trattenuti dall'allora Banca Zeta s.p.a. per essere versati nellamisuradi: i) euro 3.516,78 alla Delta s.p.a. in liquidazione(omissis)per le attività di 1) Istruttoria del prestito (es. raccolta e verifica documentazione); 2) verifica edincassodelle quote per tutta la durata del finanziamento, 3) gestione dei rapporti con lecompagnieassicurative per l'aperura dell'eventuale sinistro; ed alla società Tau in liquidazione, in qualità di agente/mediatore, a cui il mandatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, p e r l' a t t i v i t à di agenzia/mediazione del presente

finanziamento,ii)Euro 2.314,64 per il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto copertura del rischio vita, cosìcomeprevisto dall'art. 54 del T.U. 185/50.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento,oltre accessori di legge."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Alfaconvenivain giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Beta s.p.a. eGammas.p.a.. Nei confronti dellaprimaconvenuta, chiedeva che, previoaccertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto dimutuomediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato

√erifich€finanziamenti.it

dallostessoricorrente il 08.06.2006 conSigmas.p.a.-

cuiera succeduta la predetta Betas. p.a., per effetto dicessione

del ramo di azienda daquest'ultima comunicatalecon raccomandata A/R del 15.07.2011 – venisse dichiarata, inviaprincipale ai sensi dell'art. 1815,comma2 c.c.e,insubordine,exartt.33,34e36delD.Lgs.n. 206/2005, la nullità delle clausole 2, 2.1, 2.2 e 2.3 dellostessocontratto (cheprevedevano,rispettivamente, il versamento anticipato da parte del mutuatario, attraverso trattenute operate sul complessivo importo oggetto del prestito, disommea titolo dicommissionibancarie per l'istruttoria della pratica, di

compenso destinato a Ktesios s.p.a. per l'attivitàdi intermediazione nel prestito, di spesefisse, di premio destinato allacompagniaassicuratrice che copriva il rischio di morte del mutuatario, la non rimborsabilità dei suddetti oneri in ipotesi di estinzione anticipata del prestito), con conseguente condanna dellamedesimaBeta s.p.a. alla restituzione della complessivasommadi € 19.753,85, pari al totale degli interessi pattuiti e dei suindicati oneri, oltre interessi dalla data di conclusione del contratto

previoaccertamentodell'illegittimaomessadecurtazione della quota del premio assicurativo divenutaprivadi causa per effetto dell'avvenuta estinzione

in subordine, affinchè,

al

saldo;

somma a tale titolo spettantele, indebitamente trattenuta dalla mutuataria, pari ad €1.514,00.

anticipata del mutuo, lastessaBeta s.p.a. venisse condannata a restituirle la

Nei confronti diGammas.r.l. chiedeva che,previoaccertamento della vessatorietà delle clausole 1, 1.1e1 . 2 (cheprevedevanoanch'esse, rispettivamente, il versamento anticipato da parte del mutuatario, attraverso trattenute operate sul complessivo importo oggetto del prestito, disommea titolo dicommissionibancarie per l'istruttoria della pratica, dicompensodestinato a Delta s.p.a. per l'attività di intermediazione nel prestito, di spesefisse, di premio destinato allacompagniaassicuratrice che copriva il rischio di morte del mutuatario, nonchè la non rimborsabilità dei suddetti oneri in ipotesi di estinzione anticipata del prestito) - ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del già richiamato D.Lgs.n . 206/2005, o, in subordine, in quantoprivadi separata especificasottoscrizione da parte del mutuatario e non oggetto di effettiva trattativa - delsuccessivo

contratto dimutuon. 345650 stipulato il 07.12.2010 con Banca Zeta s.p.a. (cui era succedutaquest'ultimaconvenuta) al fine di far fronte al pagamento di quanto corrisposto a titolo di estinzione anticipata del precedente mutuo, lamedesima Gammas.r.l. venisse condannata a restituirle lasommadi € 6.635,00, pari alla differenza il capitale tra finanziato е quellorimastonell'effettiva disponibilità del al netto mutuatario, dellesommedestinate ad assolvere i suddetti oneri accessori oggetto delle clausole 1, 1.1 e 1.2, che la mutuanteavevaall'uopo trattenuto, oltre interessi dalla data di conclusione del contratto als a l d o .

Si costituiva Beta s.p.a., resistendo alleavversepretese, contestando la dedotta pattuizione di interessi a tasso usurario, essendo stato esso stabilito inmisurarispettosa delladisciplinadi legge alla luce dei criteri di determinazione

del T.E.G. dell'operazione creditizia contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia di cui alla circolare del febbraio 2006, vigente all'epoca della stipulazione del contratto, in particolare escludendo dagli oneri e dallevocidi costo rilevanti per ilT.E.G.le spese per l'assicurazione.Negavala vessatorietà delle clausole contrattuale exadverso contestate, essendo stato il mutuatario posto a conoscenza del costo del finanziamento e dellevociche lo componevano, avendo, in particolare, quest'ultimodiscrezionalmente deciso di rivolgersi per la mediazione creditizia a Delta. Assumeva, sotto tale profilo, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa restitutoria inerente allasomma(€ 8.742,00) trattenuta per essere destinata alla predetta Delta s.p.a., la qualeavevaottenuto la materiale disponibilità della stessa, nonché l'irripetibilità dell'importo trattenuto a titolo di premio della polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, aventela funzione di garantire la finanziaria in caso di decesso o di perdita del posto dilavorodel mutuatario, risultando siffatto pagamento fondato su causa lecita, in quanto espressamente prevista dall'ordinamento ed integrando esso il corrispettivo di un vantaggio per Alfa, consistente, per l'appunto, nella copertura assicurativa dei suindicati rischi; per lestesseragioni dianzi precisate in relazione alcompensoper

la mediazione creditizia, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva anche con riguardo alla pretesa restitutoria concernente il premio assicurativo. Concludeva instando per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, affinchè l'accoglimento dell'azione di ripetizione venisse limitato nei propri confronti alle somme effettivamente percepite dalla medesima mutuante, con esclusione di quelle corrisposte al mediatore creditizio ed alla compagnia assicuratrice.

Si costituiva ancheGammas.r.l., resistendo del pari alleavversedomande, negando, in particolare, la vessatorietà delle clausole del contratto dimutuocontestated a I I ' A I f a , r i f e r e n d o s i esse asommedestinate ad essereversatea soggetti terzi mandatari a titolo di corrispettivo delle attività daglistessi compiute(Delta s.p.a. per quelle di istruttoria della pratica di prestito, diincassodelle quote e di tenuta dei rapporti assicurativi, Tau, cui il mutuatario si era liberamente rivolto, per l'attività di mediazione creditizia), o ad onere obbligatorio per legge, quale era il premio assicurativo previsto ex art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, anch'essodestinato as o g g e t t o

estraneoa I giudizio (Tetas.p.a.). Eccepiva anch'essa, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla pretesa restitutoria attinente agli oneri daultimiindicati.

Concludeva instando affinchè, previarichiesta autorizzazione a chiamare a suavoltain causaTetas.p.a., Delta s.p.a. eTaus.p.a., inviaprincipale venissero respinte le domande proposte nei propri confronti dall'Alfa; in subordine, nella denegata ipotesi diaccoglimentodi dette domande, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa restitutoria diquest'ultimorelativa allesommedestinate alle predette terzechiamatee per la contestuale condanna di questeultimea tenerla indenne e manlevata obbligo restitutorio che dall'eventuale fosse stato posto а proprio caricoall'esitodelgiudizio.

A seguito del mutamento di rito da sommario a ordinario, ex art. 702 ter c.p.c., giusta ordinanza emessa all'udienza del 28.11.2014, la causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisa all'udienza del



15.09.2017 ex art. 281 quinquies,comma2 c.p.c.previaassegnazione di termine per il deposito di comparse conclusionali edall'esitodidiscussioneorale.

Sintetizzata la materia del contendere nei termini sin qui esposti, la domanda principale spiegata dall'Alfa nei confronti di Beta s.p.a. risulta fondata e merita pertanto accoglimento.

IIC.T.U.dott. Giuseppe Innocenti, all'esitodelle indagini peritali espletate nel pieno rispetto del contraddittorio con iCC.TT.PP.,ha accertato, con puntualemetodicaanalitica e con motivazione esente da censure di ordine logico, che il contratto dimutuocon cessione del quinto della propria pensione stipulato dall'attore in data 08.06.2006 con Sigmas.p.a. (cui è succeduta la convenuta Beta s.p.a.) – per la durata di dieci anni e con pattuizione di n. 120 ratemensilidiammontarepari ad € 310,00 ciascuna - risulta stipulato con unT.E.G.applicato inmisurapari al 18,9648%, pertanto eccedente rispetto al tassosogliausurario (T.S.U.) previsto per l'operazione di finanziamento inesame(prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) all'epoca della conclusione delmedesimocontratto (pari al 16,74%). A tale conclusionel'ausiliariodell'ufficio è condivisibilmente pervenuto prendendo in considerazione il premio assicurativo (ammontante ad € 2.711,81) ai fini della determinazione delT.E.G., criterio contestato dal C.T.P. e dalla difesa della convenuta. L'accertamentocompiutodalC.T.U.è corretto nella metodologia di analisi e nel risultato cui lostessoèpervenuto.

Ai fini della verifica del rispetto delladisciplinaantiusuraassumeassoluta centralità il dettato legislativo, segnatamente il disposto di cui all'art. 644,comma4 c.p.,comenovellato dalla L. n. 108/1996, ai sensi del quale"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto dellecommissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse

quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione delcredito"; avendola successiva L. n. 24/2001, di interpretazione autentica della succitata L. n. 108/1996, chiarito che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644delcodicepenale e dell'art. 1815 delcodice civile, si intendono usurari gli interessi che superano illimitestabilito dalla legge nelmomentoin cui essi

sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo, indipendentemente dalmomentodel loropagamento". La verifica del superamento del tassosogliavaquindicompiuta— per espressavoluntaslegis— non già tenendo conto del tassonominaleapplicato al rapporto, bensì del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del credito, non già la mera remunerazione (nominale) del prestito (consistente negli interessi corrispettivi), essendo conseguentemente irrilevante ilnomenjurisdellevarie vocidi costo a tal fine rilevanti; tanto che l'art. 644, alcomma1, nel descrivere la condottatipicadell'ipotesicriminosa, fa espresso riferimento al farsi"dareo promettere", "per sé o per altri", "interessi o altri vantaggiusurari", "sotto qualsiasiforma" e d

"incorrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità"; valorizzando alcomma4, ai fini della relativa verifica, ognivoceche contribuisca a determinare il costo complessivo effettivo e chevaquindi presa in considerazione al fine di raffrontare ilT.E.G. ("Per la determinazione deltasso di interesse usurario si tiene conto dellecommissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclusequelle perimpostee tasse, collegate alla erogazione delcredito"). Inaltri termini, per espressavoluntaslegis, il paradigma del controllo antiusura un aggregato di diverse componenti (nel lorocomplessointegrante il costo del finanziamento), aggregatonell'ambitodel quale gli interessi, intesi nel tradizionale senso civilistico del termine, costituiscono soltanto una di dettec o m p o n e n t i . Un'interpretazione logico-sistematica della disciplina in esameconsente di

√erifich€finanziamenti.it

intendere la locuzione *incorrispettivo* riferita non solo alla prestazione remunerativa (nominale) del prestito, maanche agli *altrivantaggi* (e quindi anche commissioni, spese e quant'altro, purchè com un que

"collegate all'erogazione delcredito" sotto il profilo funzionale). Inaltri termini"lacorrispettività"vaintesa non già quale mero attributo descrittivo degli interessi (o delle altre utilità), bensìcomeconnotato afferente alla funzione deglistessiinteressi o vantagginell'ambitodella complessiva portata causale del rapporto contrattuale; trovando siffatta soluzione ermeneutica eloquente riscontro nell'interpretazione fornita dalla Corte regolatrice, laddove haavutomododi precisareexpressis dell'art.6 4 4, comma

verbische"ilchiarot e n o r e l e t t e r a l e

4c.p.... imponedi considerare

rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso delcredito".L'inciso"incorrispettivo", in effetti, hacomepunto di riferimento, nella struttura della fattispeciecriminosa, la descrizione della condottatipicadel"farsidare o promettere", sicchéla corrispettività degli interessi, cosìcomedegli altri vantaggi, vavalutata in rapporto al profilo causale della loro pattuizione ed in relazione a tutti ipossibiliscenari (fisiologici o patologici che siano) configurabili nell'evoluzione del rapportomedesimoi n f a s e esecutiva.

L'art. 2 della L. n. 108/1996 prescrive che la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) debba essere eseguita dal Ministero Economiae Finanza, "sentita la Bancad'Italia". Inmateria, guindi, il Legislatore ha attribuito all'Istituto di vigilanza bancaria esclusivamente ruolo un consultivo, ovverosoltanto il compitodi acquisire dalle banche e daali intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e dallastessaBanca d'Italia ai sensi degli artt. 106e

107 del D.Lgs. n. 385/1993 ("Operatori del Credito"), i tassi (effettivi globali) da questimediamenteapplicati nel corso del trimestre precedente per operazioni dellastessanatura e di comunicare ivalorimediderivanti da tale rilevazione almedesimoMinistero, che, unavolta"...corretti inragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di scontosuccessiveal trimestre di riferimento", stabiliscei tassisogliadiciascuntrimestreelipubblica senza



ritardo nella Gazzetta Ufficiale.Inbuona sostanza, l'art. 2 dellaL.n.108/1996conferisceallaBancad'Italiailsolocompitodi



"fotografare" l'andamento dei tassimedidi mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza(comma1), distinti perclassiomogenee di operazioni "tenuto conto

della natura, dell'oggetto, dell'importo, della natura, dei rischi e delle garanzie (comma2)", spettando poi al Ministero la classificazione dellevarietipologie di operazioni e la rilevazione trimestrale dei T.E.G.M. relativi allevarietipologie di operazioni (che, previacorrezione "inragione delle eventualivariazioni del tasso di scontosuccessiveal trimestre di riferimento", vengonopubblicati nella Gazzetta Ufficiale). Con particolare riferimento alla determinazione del tasso soglia, il Legislatore, attraverso disposizione di rango primario, non ha fatto pertanto alcun rinvio ad un aggregato di costi connessi al credito stabilito inviaautonoma dalla norma secondaria. Del resto, iprimiD.M. attuativi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, emanati il 23.09.1996 ed il 24.09.1997 (recanti la classificazione delle operazioni creditizie perc a t e g o r i e omogenee ed iT.E.G.M.

dell'epoca), nonprevedevanoalcuncompitoper Banca d'Italia di predisporre specifiche istruzioni destinate agli operatori finanziari per la rilevazione del tasso effettivo globalemedioai sensi della legge sull'usura; né risulta che una norma di rango legislativo abbia attribuito in seguito all'Istituto di vigilanza bancaria tale funzione - di integrazione o specificazione normativa al fine di stabilire levocidi costo da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del T.E.G.M., tantomenoderogatoria rispetto all'esaustiva elencazione ed omnicomprensiva contenuta nelcomma1 del citato art. 2 della L. n. 108/1996 (che fa espresso riferimento alle "commissioni, diremunerazioni a qualsiasi titolo e spese, esclusequelle perimpostee tasse"); funzione integrativa delladisciplinalegislativa che lostessoLegislatore, laddove ha invece inteso farlo in materia, ha conferito alle fonti di rango secondario attraverso disposizioniesplicite(adesempio,con l'art. 117,comma2 del Testo Unico Bancario, in relazione alla previsione da parte del C.I.C.R. di forme diverse da quella scritta per talune tipologie di contratti bancari). Non a caso, per l'appunto invirtùdi

talericostruzione del sistema delle fonti in materia, il Supremo Collegio ha

avutomododi chiarire che"Ildelitto di usura, quale definito a seguitodell'interventonovellisticooperato dalla legge n. 108 del 1996, non riserva affattocompiti"creativi" alla Pubblica Amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla leggeordinaria",atteso che"il legislatore si è fatto carico diintrodurre e delineare una rigida "griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondarian u I I ' a I t r o c h e uncompitodi "registrazione" ed elaborazione tecnica di

risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità".

In altri termini, "in tale prospettiva,

ilprocedimento per la determinazione dei tassisogliaanaliticamente descritto dal legislatore della riforma, esclude, per puntualità di riferimenti, qualsiasi elusione del principio di riserva di legge in materia penale, nulla essendo lasciato asceltedi opportunità o a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici: al contrario, è proprio la linea di "obiettivizzazione" del fattotipicoche ora caratterizza la figura descritta dall'art. 644 cod. pen. a rendere la fattispecie senz'altro esente da quelle perplessità di insufficiente determinatezza che, in passato, erano state adombrate al suoriguardo". Indefinitiva, "il dettaglio dei criteri stabilito dalla legge èdunque tale da rendere la fonte nonlegislativaun attomeramentericognitivo, destinato a "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari distinti perclassiomogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l'intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni"(cfr. Cass. Pen. n. 20148/2003). Non può dunque affermarsi un'automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni della Banca d'Italia e il T.E.G.M., siadal punto di vista formale, atteso che questo è rilevato dal Ministero con decreto solo"sentitalaBanca d'Italia", siadal punto di vista sostanziale, perché la normaprevedecomunque ipotesi di correttivi da apportarsi dalmedesimoMinistero competente. Le cd. istruzioni della Banca d'Italia (rivolte soltanto alle banche ed agli operatori finanziari, non certo vincolanti per l'Autorità Giudiziaria), non possono quindi entrare in conflitto con la



norma primaria (art. 644 c.p.), perché, a norma di Legge, le lorof un zioni sono diverse:

rispettivamente, quanto alle prime, quella di indicare criteri operativi destinati agli istituti bancari affinchè questiultimipossano comunicare al Ministero i tassimedidaglistessipraticati con riferimento allevarieclassiomogenee di operazioni finanziarie, informazione in base alla quale ilmedesimoMinistero procede dapprima alla rilevazione del T.E.G.M., ai sensid e I I ' a r t .

2comma1 della L. 108/1996(ovveroil Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo), per poi pubblicare i tassisogliarelativi allestesse classidi operazioni (determinati attraverso la maggiorazione di"unquarto"del T.E.G.M. con aggiunta di "un margine di ulteriori quattro puntipercentuali", a norma delcomma4 dellostessoprecitato art. 2); quanto alla seconda(giovaribadire, la Legge), quella di stabilire levocidi costo da prendere in considerazione ai fini delcalcolodelT.E.G.di ciascuna categoria di operazione, ai sensi dell'art. 644comma4 c.p.. Nederivache qualora emerga un conflitto di tal genere, esso non può che essere risolto attraverso la disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la Legge non autorizza affatto il Ministero (e tantomenola Banca d'Italia) a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini della determinazione delT.E.G.rispetto al quale operare il riscontro di legalità in riferimento alladisciplinaantiusura.

La rilevazione del T.E.G.M. (operazione spettante al Ministero "sentita laBancad'Italia")e la determinazione delT.E.G.relativo alla singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e basate su aggregati di costi che, seppure definiti con criterio omogeneo ("commissioni, remunerazioni aqualsiasi titolo e ... spese, esclusequelle perimposteetasse", in base alla locuzione contenutasianell'art. 2,comma1 della L. n. 108/1996 che nell'art. 644,comma4 c.p.), non sono perfettamente sovrapponibili. La funzione del T.E.G.M. (ex art. 2,comma1 della L. n. 108/1996), infatti, è quella di fotografare l'andamento dei tassi di mercato praticato dalle banche, consistendo, quindi, in una mera rilevazione statistica cheimplicaselezione e organizzazione di dati in questo si esaurisce la е

discrezionalità tecnica(limitatada rigorosi criteri tecnici) della Banca d'Italia (che ad es. haesclusotalune tipologie di rapporti bancari dalla rilevazione statistica, riconducibili adinamiche "patologiche", pertanto ritenuti tali da alterare il normaleprezzodel credito applicato alla clientela, quali, a titolo esemplificativo, le posizioniclassificatea sofferenza, i crediti ristrutturati, le operazioni a tasso agevolato o difavore, i finanziamenti revocati, i finanziamenti infragruppo, tipologie di rapporti che non è revocabile in dubbio essere comunque sottoposte, esattamentecomele altre, al vaglio antiusura, sebbene non siano state comprese nelle rilevazioni dell'Istituto di vigilanza relativi al T.E.G.M.); non assolvendo invece lostessoT.E.G.M. la funzione di integrare l'aggregato di costi in base al quale determinare ilT.E.G.della singola operazione e, rispetto al qualevacompiutoil raffronto con il tassosogliadella categoria di riferimento,

essendo le componenti di tale ultimo aggregato (autonomamente)desumibili, senza necessità di interventi integrativi di sorta affidati a fonti di rango secondario, dal chiaro dettato delcomma4 dell'art. 644 c.p., secondo cui"per la determinazione del tasso di interesseusurario si tiene conto dellecommissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclusequelle perimpostee tasse, collegate alla erogazione del credito.". A benvedere, il fatto che la specificazione per la quali talivocidi costoassumonorilievo in quanto, per l'appunto, "collegateall'erogazione delcredito"(giusto il disposto di cui all'art. 644,comma4 c.p. ai fini dell'individuazione delT.E.G.della singola operazione) nonsiainvece riportata nell'art. 2,comma1 della L. n. 108/1996 (che contiene l'analoga elencazione di quelle rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.Mrelativo allevarieclassiomogenee di operazioni) non pare significativavalenzainterpretativa, casuale, maassumeuna atteso che la rilevazione del T.E.G.M. è finalizzata ad enucleare un indicatoremediodel mercato "fisiologico" del credito (essendo esso destinato a costituire la base per stabilire il tassosogliausurario, attraverso i correttivi e la maggiorazione l'individuazione previsti*ex* lege), mentre per del tasso della singolaoperazionecreditiziarispettoallaqualeeffettuareilraffrontoconil



tassosogliaai fini della verifica antiusura il Legislatore ha piuttosto consapevolmente considerato l'intero del finanziamento costo complessivamente inteso,trovandola omnicomprensiva nozione di "collegamento" all'erogazione del credito – cheesprimeevidentemente un concetto diampiacorrelazione "teleologica" giustificazione, per l'appunto, i n tale peculiare e d i n e q u i v o c a voluntaslegis.

Richiamatele considerazioni che precedono, pare quindi evidente che l'ipotesicriminosadi cui all' art. 644comma1 c.p. (usura oggettiva)costituisceunaf a t t i s p e c i e autosufficiente, perchè la norma penale descrive inmodo compiutoil nucleo dell'incriminazione(commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito), senza alcun rinvio ad un ipotetico aggregato di costi stabilito dalla normazione secondaria (i Decreti Ministeriali) e tantomenoalle circolari della Banca d'Italia. Trattasi, pertanto, di norma penale (parzialmente) in bianco,nelsensocheessanonpuòoperaresenzalapubblicazion e i n

G.U. dei Decreti Ministeriali periodici che indicano il tassosoglia(ottenuto in base alT.E.G.Mall'applicazione dei relativi coefficienti correttivi ed alla maggiorazione prevista dall'art. 2,comma4 della L. n. 108/1996); non già, quindi, nel senso che alla normazione di rango secondariosiastato demandato dal Legislatore il potere di stabilire qualispecificioneri e costi compongono l'aggregato che occorre considerare per individuare ilT.E.G.della singola operazione creditizia, rispetto al quale compiere la verifica antiusura. Inaltri termini, il tassomediopubblicato dal Ministero in elazione a ciascunaclassedi operazioni finanziarievalein quanto tale e non in funzione dell'aggregato di costi preso in considerazione dalla Banca d'Italia ed assunto quale base per l'enucleazione di quellostessotassomedio, previaapplicazione dei "correttivi" previsti dall'art. 2,comma1 della L. n. 108/1996 in funzione delle variazioni periodiche del tasso ufficiale disconto.



A fronte di un ipotetico contrasto tra norme amministrative (i Decreti Ministeriali) e disciplina legale (con particolare riguardo, per l'appunto, alle componenti dell'aggregato di costi da prendere in considerazione ai fini delcalcolodelT.E.G.della verifica antiusura) e non vincolando leprime-privedi efficacia precettiva e derogatoria rispetto alla Legge - la valutazione in sede giudiziale (a differenza della Legge), non resterebbe al Giudice che disapplicare – ex artt. 4 e 5 dell'allegato E della L. n. 2248 del 1865-gli atti di normazione secondaria(ovveroi D.M. che le hanno fatto proprie le indicazioni fornite con le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli operatori finanziari) integrativi della norma di rango primario (art. 644 c.p.). Sotto tale profilo l'art. 3 dei Decreti Ministeriali succedutisi negliultimianni, laddove prescrive che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tassosogliainerente allevarieoperazioni creditizie, "siattengono ai criteri dicalcolodelle «istruzioni per larilevazione del tassoe f f e t t i v o globalemedioa i s e n s i della legge

sull'usura» emanate dalla Bancad'Italia", si configura in realtàillegittimo, non potendo la discrezionalità tecnica affidata alla Banca d'Italia ai fini della selezione dei criteri dicalcoloe dei criteri di inclusione cui fare ricorso per l'individuazione del tassomediodi mercato dellevarieoperazioni creditizie essere trasposta dal piano operativo della mera rilevazione statistica al ben diverso processo di verifica del rispetto dellasoglialegale antiusura, aventenatura giuridica. Eciòin quanto, giovaribadire, la norma secondaria non è stata affatto autorizzata ad un intervento del genere, che si risolverebbe nella sostanziale ed arbitraria identificazione dei canoni e dei criteri statistici dettati dallostessolstituto di Vigilanza agli operatori bancari ai fini della rilevazione del T.E.G.M. con quello (di natura giuridica) attraverso il quale effettuare il controllo di legalità rispetto alladisciplinaimperativa di legge in materia; intervento che risulterebbe, in buona sostanza, integrativo del precetto legislativo (l'unico effettivamente vincolante anche nei confronti deglistessioperatori bancari) eciòsenza che il Legislatore abbiamaiassegnato, in materia, alla normazione secondaria un potere di tal genere. Non può quindi ritenersi che le istruzioni della Banca d'Italia (sicuramente privedi efficacia vincolante per l'Autorità Giudiziaria) siano norme tecniche autorizzate ad

integrare ladisciplinadi Legge, esaurendosi la funzione della procedura amministrativa, per quanto chiarito, nel "fotografare" il T.E.G.M. dellevarietipologie di operazioni, non già nell'integrare il contenuto del precetto penale (che è già integralmente definito nell'art. 644 c.p., anche in relazione all'aggregato di costi da assumere quale parametro ai fini del riscontro del rispetto delladisciplinaantiusura). Laddove, del resto, il Legislatore ha inteso consentire ad organi amministrativi di integrare ladisciplinalegislativa sotto taluni profili inerenti alla materia bancaria, ovverodi dettare previsioni normative derogatorie rispetto alla stessa, lo ha fatto attraverso apposita ed espressa disposizione, adesempioladdove, con riferimento al principio legale invirtùdel quale i contratti bancari "sono redatti per iscritto" (art. 117,comma1 del D.Lgs. n. 385/1993) – trattandosi di requisito formale prescritto"adsubstantiam" (cfr., ex plurimis. Cass. n. 36/2017) - ha rimesso al

C.I.C.R.l'individuazione ditalune tipologie di contratti stipula bili in altra forma p"ermo tivateragionitecniche". Non sivedequindi per quale ragione, con riquardo all'aggregato di oneri e costi da prendere in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse, possa ritenersi attribuito alla Banca d'Italia il potere di integrare ladisciplinadi Legge in difetto di una previsione attributiva del relativo potere d'intervento in tal senso; eciò specieovesi consideri lariservadi leggespecificamentestabilita con riferimento alladisciplinaantiusura, a norma dell'art. 644,comma3 c.p.(comenovellato dall'art. 1,comma3 della L. n. 108/1996), ai sensi del quale "la leggestabilisceillimiteoltre il quale gli interessi sono sempreusurari". Risulterebbeinveroevidente il rischio di criticità applicative, se non digravifenomeni elusivi, ovealla Legge fosse riservata soltanto la determinazione del tasso soglia antiusura, mentre la l'individuazione del parametro di valutazione ai fini del raffronto tra lostessotassosogliaed i tassi di interesse praticati in riferimento allevariecategorie di operazioni di riferimento fosse organi amministrativi anche in deroga al chiaro ed rimessa ad univoco criterio legaleimpostodalcomma4 del precitato art. 644c.p..

Nessuna norma primariastabilisceun raccordo — e tantomenoun principio di identificazione — tra le istruzioni dell'Istituto di Vigilanza sugli enti bancari (valide ai finistatistici) ed ilT.E.G.,inmododa circoscrivere il perimetro dei costi rilevanti a quelli soli presi in considerazione ai fini della determinazioned e l T.E.G.M.N o n ac a s o , d e l resto,l a Corte di Cassazione haavutomododi giudicaremanifestamenteinfondata l'eccezione

di incostituzionalità della disciplina di leggei n esame(sollevata in relazione agli artt. 3, 25 e 41 Cost.), in riferimento al ruolo assunto dagli organi amministrativi, sul rilievo per cui la L. 108/1996"fissalimitie criteri analitici e circoscritti ...vincolisufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice"; peraltro evidenziando espressamente che la suindicatadisciplinadi legge nonriservaaffatto "compiti creativi alla PubblicaAmministrazione", né affidato ad essa "margini di discrezionalità cheinvaderebbero direttamente l'area penale riservata alla leggeordinaria", essendosi piuttosto il legislatore "fattocarico di introdurre una rigida grigliadi previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che uncompitidi registrazione e di elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine didiscrezionalità"edavendola L. n. 108/1996 ed a tal fine fissato, per l'appunti, "limiti e criteri analitici e circoscritti ...vincolisufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, allaprecisazionedelcontenutodellanormaincriminatrice" (cfr. Cass. Pen. 18.03. 2003 n.20148).

Non pare persuasivo quindi l'argomento – pur recepito in talunesentenze di merito – secondo cui la disomogeneità tra levocidi costo prese in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M. (attraversorilevazioni effettuate in conformità alle circolari della Banca d'Italia) e, conseguentemente (invirtùdelle maggiorazioni e deglia d a t t a m e n t i

previsti dalla legge), dei tassi soglia, da un canto, e dellevocidi costo rilevanti ai fini delcalcolodelT.E.G.delle singole operazioni creditizie (secondo il criterio funzionale recepito nell'art. 644,comma4 c.p.) non consentirebbe il raffronto occorrente ai fini della verifica antiusura (trattandosi di confrontarevaloriincomparabili, in quanto ottenuti, per l'appunto, tenendo in considerazione costi ed oneri non esattamente identici); di tal chel'unicasoluzione per rendere applicabile ladisciplinadi legge risulterebbe quella di adottare la cd. formula della Banca d'Italia ai fini della determinazione delT.E.G.dell'operazione da prendere inesame. Va al riguardo ribadito che T.E.G.M. eT.E.G., pur nella diversità di funzione, sono grandezze omogenee; matale omogeneità va affermata non già in quanto esse sianocomposteda unmedesimoaggregato dicosti, main quanto sono stati definiti dalla Legge secondo un criterio analogo ("commissioniremunerazioni spese collegate all'erogazione delcredito, escluse imposteetasse"), manon affatto identico, essendo decisiva, ai fini dell'individuazione deldiscriminetra l'uno e l'altro, l'evidenziata diversità delle rispettive funzioninell'ambitodelladisciplinainesame; ciòche giustifica il fatto che, ai fini del T.E.G.M., assumanorilievo oneri, costi ed operazioni "fisiologici" del mercato creditizio, mentre con riferimento alT.E.G., alla luce dell'inequivoco disposto di cui all'art. 644,comma4 c.p., occorre considerare anche quellidovutiin ragione dell'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio (quali, a titolo esemplificativo, gli interessi moratori, i crediti in sofferenza, revocati o in mora), o comunque quelli correlati a scenari di attuazione del rapporto obbligatorio alternativi omeramenteeventuali rispetto allo svolgimento ordinario originariamente ipotizzato (quale la penale per l'estinzione anticipata nel mutuo), ovveroancora concordati o comunque previsti ai fini dell'erogazione del finanziamento, per quanto non integranti prestazione corrispettiva rispetto allostesso(quale il premio assicurativo nelmutuoo ilcompenso in favore del mediatore finanziario contratti di nei finanziamento), invirtùdel loro innegabile correlazione funzionale con l'erogazione del finanziamento. Nederiva, in definitiva, che levocidicosto

escluse dal campo di rilevazione del T.E.G.M. - quale che sia la ragione di tale esclusione – devono trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto (fino al 2011 pari al 50% del TEGM, ora pari al 25% del TEGM

+ 4 p.p.) esistente tra ilmedesimoT.E.G.M. ed il tassosoglia(T.S.U.), senza che possa, predicarsenel'esclusionedalT.E.G..Inaltri per converso, unavoltaindividuato, attraverso la rilevazione del T.E.G.M., il costofisiologicoed ordinario del credito relativo allevarietipologie di operazioni, tuttociòche deborda dall'ordinario – avariotitolo e quale chesiala ragione, se del caso anche inerente a scenari patologici dell'evoluzione del rapporto obbligatorio e, comunque, anche se consistente in oneri non identificabili negli interessi intesi nel tradizionale senso civilistico e persino se destinati a terzi (ilcomma1 dell'art.644 c.p.c. fa espresso riferimento, non a caso, a"interessio altri vantaggiusurari" dati opromessi, "persé o per altri" e "sotto qualsiasiforma") –deveessere contenuto nel suindicatospreadprevisto ai sensi dell'art. 2,comma4 della L. n. 108/1996. La formula normativa con la quale è stato predisposto l'art. 644 c.p., evidentemente diretta adevitarepratiche elusive, comporta, a benvedere,il dellastessanozione di superamento tradizionale interesse intesocomefunzione del capitale e deltempo- in quanto non considera tanto il frutto del denaro per il finanziatore, quanto il costo (complessivamente) sopportato dalfinanziato.

Lasceltadelmodellodi rilevazione statistica fondatosullaprassi ordinaria efisiologicadel creditocostituisce,quindi, un'opzione metodologica corretta e aderente alla funzione che la Legge attribuisce al T.E.G.M. ed allastessafinalità di calmierare il mercato del credito, cui è ispirata ladisciplinaintrodotta dalla L. n. 108/1996. Corrispondentemente, qualora venissero ricompresi, ai fini della determinazione del tassomediodi riferimento oneri e costi "patologici", ciò, piuttosto che contenere i tassianomali, limitandolie tenendoli il piùpossibile prossimia quelli ordinari di mercato, comporterebbe un tendenziale riallineamento(versol'alto) del tasso "fisiologico" e del "tasso patologico", pregiudicando la funzione

dellospreadtrailT.E.G.M.ediltassosogliausurario (nell'ambitod elquale,

comechiarito, vannocontenuti gli oneri ed i costianomali, in particolare quelli correlati all'inadempimento), in talmodovanificando, a benvedere, lastessa*ratio legis*. Intale contesto, illimitefissato dalla legge qualesogliaantiusuradeveconsentire all'intermediario finanziario di conseguire il corrispettivo del servizio prestato e di coprire adeguatamente i costi ed i rischi dello stesso, dovendoquelli eventualmente eccedenti rispetto a quelli ordinarimedipropri di una determinata categoria di operazioni creditizietrovarenecessariamente collocazione entro lo*spread*stabilito dallaLegge.

A fronte del quadro normativo e delle problematiche interpretative sinqui ricostruite, in giurisprudenza si sono diffusi orientamenti contrastanti, anche in seno allastessa Corteregolatrice.

A seguito dell'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009), con il quale è stato stabilito, alcomma1, che"sonocomunquerilevantiaifinidell'applicazionedella'rticolo1815delcodiceci vile, dell'articolo 644 delcodicepenale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n.108", lecommissionidimassimoscoperto (definitecome"provvigioni derivanti dalleclausole, comunque denominate, cheprevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte delcliente")è sorto, in particolare, contrasto in giurisprudenza circa la portatainnovativao di interpretazione autentica della disposizione appena citata, essendo state, primadi allora, lecommissionidimassimoscopertoesclusedalnoverodellevocidi costo contemplate, ai fini delcalcolodelT.E.G.inerente ai rapporti di conto corrente bancario nella circolare della Banca d'Italia diffusa almomentodell'entrata invigoredellastessanorma di legge, essendosi la Banca d'Italia B.I. è uniformata alla riforma normativa, includendo nelle Istruzioni 2009 lecommissionidimassimoscoperto, modificandola formula ed inserendole ai fini delcalcolodelT.E.G.nell'ambito degli oneri (non assimilandoli quindi agli interessi). in conformità

√erifich€finanziamenti.it

all'originaria funzione causale dellestesse(consistente nel remunerare la banca per lamessaa disposizione di fondi alcliente).

Ilcomma2 del citato art. 2 bis sembrerebbe dare per presupposta la portatainnovativadellastessanorma, laddove demanda al Ministrodell'Economiae delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di "disposizioni transitorie in relazione all'applicazionedella'rticolo 2 dellalegge 7 marzo 1996, n.108,per stabilire che illimiteprevisto dal terzocommadell'articolo644 delcodicepenale,oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalladisciplinavigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globalemedionon verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni". Taleultima opzione ermeneutica è stata in effetti recepita dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016, avendoil Supremo Collegio ritenuto che "l'esclusione ai finidella verifica dell'usura dellacommissionedimassimoscoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi"legittima, almenofino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decretiministerialiche hanno rilevato il tasso effettivo globalemedio(TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 -sullabase delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tassosogliausurario (essendociòavvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644,comma3, c.p.,madisposizione con innovativa dell'ordinamento. portata intervenuta a modificare - per il futuro - lacomplessadisciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644,comma4, c.p.), tesa a stabilire illimiteoltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari" (cfr. Cass. n. 129065/2016 cit.).La Corte regolatrice in sostanza, ha in talmododesunto

la portatainnovativadellanuovadisposizione, che ha inserito

lecommissionidimassimoscoperto nelnoverodellevocidi costo rilevanti ai fini

del controllo antiusura, dalla mera circostanza per la quale le Istruzioni

√erifich€finanziamenti.it

della Banca d'Italia - in base alle quali erano state effettuate le rilevazioni statistiche in considerazione delle quali erano statiemessii Decreti

Ministeriali precedenti all'entrata invigoredel citato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito, con cui erano stati determinati i tassisoglia-escludevano le anzidette dalcalcolodelT.E.G.: "sela novella del 2009 siriferisce alla "legge" chestabilisceilimitisuperati i quali i tassi divengono ex se, cioè oggettivamente, usurari, non vi è dubbio che detta normativa integri un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa (inclusi ovviamente gli atti di

valore regolamentare, fino aquelmomentolasciati dal legislatore a regolare la materia) e dunque intemadi CMS, laddove il congegno ricognitivo- determinativo primario, fino all'entrata in vigore della riforma, espressamente escludeva quest'ultima dal calcolo del TEGM; constatazione che

persuade nell'essere di fronte ad una norma non di interpretazione autentica, maappunto innovativa ecometale - in ogni sede sanzionatoria - non applicabile retroattivamente.". A benvedere, unprimoevidente profilo di criticità delle pronunce appena citate consiste nel fatto che la portata precettiva delladisciplinadi riferimento è stata di fatto

desuntadallaSupremaCortedallaprassiattuativadell'art.644comma4 c.p. diffusasi inambitobancario, piuttosto che dal tenore logico-testuale dellastessadisposizione di legge;ciòche pare obiettivamente contrastare con i principi ordinamentali che regolano la gerarchia delle fonti, invirtùdei quali la Legge non può cheprevaleresullafonte secondaria, salvo che laprimanon affidi aquest'ultima,con espressa previsione, ilcompitodi integrarne o completarne il precetto normativo; presupposto questo che, per quantosinqui chiarito, non può ritenersi sussistere con riguardo allatematicainesame.Per altroverso,la pronuncia inesame(cosìcomequella "gemella" n. 22270/2017) risulta fondata sull'apodittico postulato della presunta necessaria omogeneità dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e delcalcolodelT.E.G.della singola operazione creditizia, laddove lastessaCorte ha

rilevato "èragionevoled e b b a attenders i simmetriatra la metodo lo giadical colode l



T.E.G.M. e quella di calcolo dello specifico T.E.G. contrattuale" – presupposto che, per quanto chiarito, non trova in realtà riscontro nel



diritto positivo e tantomenonella ratio legis – per inferire da siffatta petizione di principio la conclusione per la quale"sedetto raffronto nonviene effettuato adoperando lamedesimametodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principioviziato":conclusione che riflette, evidentemente, l'erroneità della suddetta premessa. Al riguardo, vainvece considerato che il raffronto attraverso il qualevacompiutoil controllo di legalità del tasso di interesse applicato ad una determinata operazione non è tra il T.E.G.M. della categoria cui essa è riconducibile ed ilT.E.G.dellamedesimaoperazione, bensì traquest'ultimoT.E.G.ed il tassosogliaproprio della categoria di riferimento.Inaltri termini, la verifica circa la usurarietà omenodi unT.E.G.,da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tassosogliadi cui al D.M. relativo al periodo interessato, risulta, per espressavoluntaslegis, strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D.M.sullaGazzettaUfficiale: in altre parole, la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della L. 108/1996 equest'ultimafa esclusivo riferimento al dato pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero. Intale contesto, il procedimento finalizzato alla fissazione del tassosogliatrimestralecon

D.M. delTesorononprevedel'automaticaassunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzionesemplicementeconsultiva, al pari dell'Ufficio ItalianoCambi,avendoinoltre il legislatore in tale contesto previsto anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, perpervenirealla indicazione del tasso soglia. Non può dunque effettuarsi una automatica equiparazione fra le risultanze delle rilevazioni della Banca d'Italia ed il T.E.G.M.,siadal punto di vista formale, atteso

chequest'ultimoè stabilitoconD.M.d e lMinistrocompetentesolos"*entitalaBancad'I talia*",siadal punto di vista sostanziale, perché la normaprevedecomunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal Ministero competente. Ai sensi della L. n. 108/1996, l'integrazione dell'art. 644 c.p. – norma penale inb i a n c o – n o n vienee f f e t t u a t a c e r t a m e n t e d a l l e c i r c o l a r i dellaB a n c a



d'Italiaviaviaemanate neltempo(delle quali risultanoalmenodieci versioni a fartempodall'entrata invigoredella precitata Legge), bensì, per il tramite dell'art. 2 dellamedesimaLegge, dalla rilevazione pubblicata trimestralmentesullaGazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale. Non può quindi ritenersi corretto il rilievo secondo cui la comparazione ai fini dell'accertamento del superamento del tassosogliadovrebbeessere effettuata tra ilT.E.G.e il T.E.G.M. rilevato dalla Banca d'Italia eciòin quanto detta comparazionevapiuttosto condotta, per l'appunto, trai l T.E.G.e il tassosogliafissato per il periodo indicato con D.M. pubblicatosullaGazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia, mache non esauriscono essestesseil secondo termine di paragone, con consequente irrilevanza del loro eventualeillegittimoprocedimento di formazione. Il parametro cuivaraffrontato il tasso della singola operazione è quindi soltanto il tassosogliaproprio della categoria di riferimento, non essendo l'Autorità Giudiziaria autorizzata ad effettuare altri confronti ai fini del controllo di legalità che le è demandato.Inparticolare, eventualierroridei criteri di rilevazione dei tassimedipraticati nel mercato creditizio per levarietipologie di operazioni (in ipotesidovutealle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia) che abbiano comportato un determinato T.E.G.M. pubblicatosullaGazzetta Ufficiale (chevalein quanto tale, non in funzione dell'aggregato di costi utilizzato dalla Banca d'Italia e sintetizzato in quel dato) - T.E.G.M. a suavoltapreso in considerazione, previaadozione dei correttivi e della maggiorazione previsti dall'art. 2,comma1,ultimoincisoe dalcomma4 dellamedesimadisposizione, ai fini della fissazione del tassosogliaantiusura attraverso Decreto Ministeriale non può certo impedire che la verifica del rispetto delladisciplinaimperativa in sede giudizialevengacompiutaesclusivamente facendo riferimento a detto tassosoglia(e, quindi, al D.M. integrativo del precetto legale, nel sensosinqui chiarito); dellavorodi elaborazione dati checostituiscela base attraverso la qualevienestabilito il tassosogliaantiusura, ciòche l'art. 644 c.p. recupera e recepisce è soltanto il risultato di sinte si, il nume rofinale che esprim ei I

costomedio. Comedel resto chiarito dallastessaSuprema Corte in altra precedente pronuncia, "la materia penale è dominataesclusivamentedalla legge e lalegittimitàsi verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644comma4 c.p.) chedisciplinala determinazione del tassosogliache deve ricomprendere le <<re>remunerazioni a qualsiasi titolo>>, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il creditoottenuto",non potendo l'intervento dell'Istituto di vigilanzabancaria

e dellastessanormazione secondaria contrastare con il principio diriservadi legge,ciòche si risolverebbe in un "aggiramento della normapenale cheimponealla legge di stabilire illimiteoltre il quale gli interessi sono sempreusurari",precisando, con perentoria eloquenza, che, nella materia inesame, "lecircolari e le istruzioni non rappresentano una fontedi diritti ed obblighi" (cfr. Cass. Pen. n. 46669/2011). Non a caso, forse, lestesseprecitate sentenze della Corte di Cassazione n. 12965/2016 e n. 22270/2016 non hanno fatto alcuna menzione dell'art. 3 dei Decreti del già citato Ministerodell'Economiae delle Finanze, in talmodoescludendoimplicitamentelalegittimitàdi taleprevisione.

La pronuncia n. 12965/2016, infine, nell'affermare il principio di omogeneità esimmetriadegli aggregati di costi ed oneri rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e della determinazione del T.E.G.della singola operazione, rispetto al quale verificare il rispetto del tasso soglia, contiene l'affermazione secondo la quale, qualora le istruzioni della Banca d'Italia in base alle quali risulta rilevato il T.E.G.M. contenessero carenze o profili di scorrettezza di sorta, il suddetto principio di omogeneità esimmetriaimporrebbe unanuovarilevazione statistica del T.E.G.M. da parte del Giudice e,nell'impossibilitàdi effettuarla, non potrebbe chederivarnel'inapplicabilitàdella Legge: "Indefinitiva, può sostenersi chequand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo diillegittimità(per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcunmodo

tradursi nellapossibilità, per l'interprete, di prescindervi, ..., dovendosiallora ritenere radicalmente inapplicabile ladisciplina antiusura per difetto dei tassisogliarile vati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie

e formule matematiche alternative non potrebbe che riquardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il chesignificache il giudice -chiamatoa verificare il rispetto dellasogliaanti-usura - non potrebbelimitarsia raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questiultimi, masarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sullascorta dei parametri così ritenutivalidi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio". Pare innegabile che attraverso tale affermazione, che risente evidentemente della petizione di principio inerente alla presunta necessaria omogeneità esimmetriadegli algoritmi di riferimento (presupposto di siffatto iter argomentativo che, comesinqui evidenziato, nontrovariscontro nel diritto positivo, né nellaratio legis), si è ipotizzata inun'inammissibilesovrapposizione del potere giudiziario a quello riservato dalla Costituzione al Legislatore quale unica soluzione per superarel'impasseevidenziato; ciòche rivela, a benvedere, l'erroneità del postulato di partenza di siffatto iter motivazionale, cui è sottesa una petizione di principio che nontrovariscontro nel diritto positivo, né nella*ratio legis*.

Con specifico riferimento alla questione della rilevanza o meno del premio assicurativo ai fini delcalcolodelT.E.G.di operazioni dimutuoo finanziamento rateale – questione cui si riferiscespecificamenteil contrasto tra le parti nel presente giudizio - lastessaCorte regolatrice, con sentenza n. 8806

del 05.04.2017, ha peraltro enunciato principi radicalmente contrapposti rispetto a quelli già recepiti nelle succitate sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016 (concernenti, comeappena chiarito, il rilievo assunto, aimedesimifini, dallecommissionidimassimoscoperto nelladisciplinaprevigente all'introduzione dell'art. 2comma2 bis delD.L.n.186/2009, convertitoinL.n.2/2009), sconfessandoogni

stereotipo di omogeneità esimmetriadegli aggregati di oneri e costi del finanziamento rilevanti per diverse finalità ed anteponendo, in chiave ermeneutica, l'imprescindibile" centralità sistematica" della formulazione onnicomprensiva attraverso la quale risulta congegnato l'art. 644 c.p.: partendo, per l'appunto, dalla centralità del disposto di cui all'art. 644 c.p. (che, nella definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo" "considera rilevanti tutte le voci del caricoeconomicoche si trovinoapplicate nel contesto dei rapporti dicredito") ed evidenziando che tale "carattereomnicomprensivoper la rilevanza delle vocieconomichenellimiteesclusivodel loro collegamento all'operazione di credito -valenondiversamente per la considerazione penale e per quellaciviledel fenomenousurario", con l'arresto inesameil Supremo Collegio ha precisato che detto principio"nonpuò non valere ... pure per l'intero arconormativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e guindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia", ponendo in luce "l'esigenza di una lettura asistemadiqueste varie serie normative", fermo restando che"alcentro di talesistemasi pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono inmateria". Con lastessasentenza, la Corte di Cassazione – conratio decidendievidentemente applicabile anche al caso oggetto di giudizio, stante l'identità del caso - ha quindi valutato "antitetica" al disposto dell'art. 644 c.p., l'interpretazione secondo la quale le spese di assicurazione sarebberoesclusedalcalcolodelT.E.G., fondata sul presunto dettato delle istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della del di finanziamento stipulazione contratto sottoposto al suo vaglio (antecedente alla diffusione delle istruzioni dellostessolstituto di vigilanza bancaria del 2009, con la quale sono state inveceincluse"lespese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurareil rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento"), ribadendo altempostesso, in tale contesto, il

principio di diritto fondato sull'inerenza del costo all'erogazione del credito, elemento "necessario e sufficiente" per il riscontro dell'eventuale usurarietà. La Corte regolatrice ha quindi concluso nel senso che"inrelazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazionenell'ambitodelle vocieconomicherilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione dicredito", precisando che"lasussistenza delcollegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa el'erogazione".

Ineffetti, anche nella fattispecie per cui è controversia la correlazione del premio assicurativo all'erogazione del credito risulta evidente, perché l'assicurazione, della quale risulta contraente e beneficiaria la società finanziaria, è richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento dei premi, per quanto si evince inequivocamente dal tenore delle pattuizioni contenute contratto dimutuocon cessione*pro solvendo*di quote di pensione ai sensi del DP.R. n. 180/1950, sottoscritto dal Lazzoni in data 07.12.2010 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), in particolare dalla clausola 2.1 che fa espressa menzione del versamento del premio assicurativo da parte del mutuatario, mediante trattenuta sul totale dell'importo finanziato, ("Insede di liquidazione del prestito ... il Cedente verserà, in un'unicasoluzione, mediante trattenuta sull'intero credito attualizzato: € 2.711,81 per il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza si assicurazione in virtù della quale il Mutuante, ai sensi di legge, ha ottenuto la copertura del rischio vita del mutuatario in funzione del rimborso del capitale mutuato")e dalla clausola 6("lapolizza assicurativaviene stipulata adesclusivobeneficio delCessionario").Richiamatele considerazioni che precedono, nonassumerilievo il fatto che la stipulazione della suddetta polizza assicurativa premio assicurativo risulti previstaex lege(ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950), né che il premio assicurativo noncostituiscain

√erifich€finanziamenti.it

senso proprio prestazione corrispettiva del finanziamento erogato, essedo destinato –almenoin

base all'accordo tra i contraenti - a soggetto terzo (la nonmeglioi d e n t i f i c a t a compagniaassicuratrice con la guale sarebbe stata stipulata la polizzade qua); eciòin ragione dell'evidenziata riconducibilità dellostessopremio assicurativo al complessivo costo del finanziamento, nell'ambitodel qualeas sumono rilevanza, secondo quanto già rimarcato, "lecommissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclusequelle perimpostee tasse, collegate alla erogazione delcredito" (art. 644 c.p.), tale dovendosi considerare, per l'appunto, il premio in questione, consistendo del resto la prestazione usuraria nella dazione o anche nellasemplicepromessa"sottoqualsiasi forma, per sé o peraltri",non soltantodi "interessi",maanche di "altri vantaggiusurari". Peraltro, anche qualora si opinasse diversamente in ordine a quantosinqui esposto, valea dire nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabilel'algoritmodi riferimento delle istruzioni della Banca d'Italia nella versione dell'anno 2006, invigoreall'epoca della stipulazione del contratto dimutuooggetto di causa, le conclusione non sarebbe diversa, atteso che tali istruzioniprevedevano, al punto C4, l'esclusione dall'aggregato di costi ed oneri da prendere in considerazione ai fini delcalcolodelT.E.G.per le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, "lespese per assicurazione

incasodimorte,invalidità,infermitàodisoccupazionedeldebitore,...purchè ... certificate da appositapolizza",dovendosi rilevare che nel caso dispeciedell'effettiva stipulazione di siffatta polizza non è stata offertaprovaalcuna ingiudizio.

Analoghe considerazioni valgono per il compenso destinato a Ktesiois s.p.a. per l'attività di "intermediazione nelprestito",peraltro inserito nelnoverodei costi rilevanti ai fini delcalcolodelT.E.G.nellestesseistruzioni della Banca d'Italia a partire dal terzo trimestre del 2010;vocela cui funzione, in quanto obiettivamente collegata all'erogazione del credito, era comunque identica anche nel periodo antecedente, con la conseguente necessità di prendere in considerazione anche lastessanel caso inesameai fini della verificaantiusura.

Ancora più recentemente, sempre traendo spunto dal contrasto circa la

portatainnovativao di interpretazione del già citato art. 2 biscomma2 del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, in relazione allecommissionidimassimoscoperto,macon argomentazioni che – per la pregnanza della loro portata in rapporto al complessivo quadronormativo

- valgono per qualsivoglia onere o costo richiamato dal disposto di cui all'art. 644comma4 c.p., la Sezione I della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 20.06.2017 n. 15188, ha sollecitato un interventonomofilatticodelle Sezioni Unite, individuando quale"nodoessenziale" dellatematicainesamela questione della omogeneità omeno"dei dati comparati in punto diusura", valea dire, "da un lato, glionerieconomicipresi in considerazione ai fini delle rilevazioni dei TEGM, di cui ai decreti di rilevazione trimestrale delministero dell'economia;dall'altro, gli onerieconomicisu cui si deve esercitare la verifica dell'eventuale usurarietà dei negozi posti in essere dall'autonomia dei privati". Nell'occasione, nel ribadire il principio già espresso dallastessaCorte con la ricordata sentenza n. 8806/2017 (secondo cui"l'interanormativa di regolamentazione della materia usuraria - comprese le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia va letta in termini di unitarietàsistematica,comefocalizzatesulleregole manifestate dalla norma dell'art. 644 c.p."), il Supremo Collegio ha evidenziato che, come più volte segnalato anche da lla giuris prudenza dimerito, "la normativadellaL.n.

108 del 1996 contempla espressamente l'eventualità della nonomogeneità dei dati da porre aconfronto"; precisando che"ilcontestodella vigente legge antiusura nonesplicitauna regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone invianecessaria" e che "lestesseistruzioni della Banca d'Italia - che, per la verità, non risultano prese in considerazionenell'ambitodella normativa di cui alla L. n. 108 del 1996 - ... sono inviaespressa rivolteesclusivamenteagli intermediari", di tal che esse"non hanno, nè propongono, alcun contatto o interferenzacon i negozi dell'autonomia deiprivati". Incoerenza con il principio appena enunciato, con l'ordinanza



interlocutoria inesameil Supremo Collegio, nel sollecitare un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, hachiaramente mostrato di aderire all' "orientamento più consistente", valea dire a quello secondo cuidevonoritenersi rilevanti ai fini della determinazione del tasso ali oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo delcredito", pertanto fondato "su un'impostazione opposta, rovesciata rispetto a quellaadottata" nelle succitate precedenti sentenze n. 12965 e n. 22270 del 2016; evidenziando intale contesto, attraverso il richiamo alla pronun cia

n. 5609/2017 dellamedesimaCorte, che lacommissionedimassimoscoperto rappresenta"qualecosto addossato al debitore, unaspecificaforma di remunerazione delcredito" (integrando sicuramente un" costocollegato all'erogazione delcredito", secondo quanto esplicitamente precisato dalle sentenze penali del Supremo Collegio n. 12028/2010 e n. 28743/2010 ed in conformità alla previsione di cui all'art. 644comma4 c.c.); ragion per cui la sua esclusione dai costi di rilevanza usuraria, "dovrebbe comunque trovare ... una oggettiva e forte giustificazione" eciòanche con riferimento al periodo antecedente all'entrata invigoredell'art. 2 biscomma2 del D.L. n. 185/1008, convertito in L. n. 2/2009. A benvedere, la riconducibilità dellecommissionidimassimoscoperto alnoverodellevocidi costo stabilite dall'art. 644comma4 c.p.vaaffermatasiache si abbia alla riquardo delle definizione tradizionale medesime commissioni, quale contenuta nella circolare della Banca d'Italia del 1996 (nella qualevenneroindicatecomegiustificate dallapossibilitàdi utilizzo da parte del cliente dello scoperto di conto corrente, rectius del << fido>> ed integranti, in tal guisa, il corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessariaprovvistadi liquidità e tenerla a disposizione del cliente), siache si consideri la funzione che lecommissioniin questione hanno abitualmente assunto nella prassi bancaria, ovveroquella di remunerazione sostanzialmente collegata all'intensità di utilizzo del credito, indipendentemente dalla sua estensione neltempo(diversamente dagli interessi). Taleconclusione, del resto, trovaper spicua ed eloquente conferma nella già richiamata recente sentenza della Corte di



Cassazione n.

 $5\,6\,0\,9\,/\,2\,0\,1\,7: \textit{``lacommissione sulmassimos coperto o \`eu naccessorio chesiaggiunge agli interessi$

passivi, come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassibancaria, in unamisurapercentuale dell'esposizione debitoriamassimaraggiunta, e quindisullesommeeffettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale; o ha una funzione remunerativa dell'obbligo di della banca disposizione dell'accreditato una tenere а determinasommaper un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suoutilizzo";risultando evidente adavvisodi questo Giudice, nell'unocomenell'altro caso, che si tratti comunque divocidi costo "collegate all'erogazione delcredito", ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma4c.p..

Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo, anch'essi da sempreesclusidall'algoritmo risultante dalle istruzioni della Banca d'Italia ai fini delcalcolodelT.E.G.- eciòsempre sul presupposto della presunta necessaria omogeneità delle formule di riferimento relative aquest'ultimoed al T.E.G.M. -mache non possono che essere

voci integranti

il costo

del

alle

ricondotti

finanziamento in base al disposto di cui al succitato art. 644,comma4 c.p..Inproposito, l'indirizzo giurisprudenziale che aderisce alla soluzione propugnata dal ceto bancario falevasull'affermata diversità ontologica funzionale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: necessaria e remunerativa quanto aiprimi(costituenti il corrispettivo per la banca della concessione del prestito), eventuale e risarcitoria quanto ai secondi(dovutiper il ritardonell'inadempimentodel mutuatario nel pagamento delle rate,ovveroa fronte del deterioramento delsinallagmadel rapporto); di tal che dette tipologie di interessi si configurerebbero, per lorostessanatura, alternative tra loro e quindimaicompresenti, nel senso che, a

frontedell'inadempimento, sarebberodovutidal mutuatario solo gli interessi moratori (applicabili soltanto nella fase patologica del rapporto contrattuale), non già anche quelli corrispettivi (operanti nella fase fisiologica), dimodoche resterebbeesclusain radice qualsivogliapossibilitàdisommatoriadegli uni e degli altri ai fini delcalcolodelT.E.G.e del raffronto dellostessocon lasogliaantiusura. Inrealtà, vari

argomenti rendono preferibile l'opposto indirizzo - del resto recepito anche dalla Corte di Cassazione - secondo cui il riferimento, contenuto nell'art. 1,comma1 del D.L. n. 324/2000 (convertito nell'anzidetta L. n. 24/2001), agli "interessi a qualunque titolo convenuti, rende plausibile senzanecessità dispecificamotivazione - l'assunto... secondo cui il tassosogliariguarderebbe anche gli interessimoratori"(cfr. Cass. n. 5324/2003), di tal che "nonv'èragione per escludernel'applicabilitàanche nelle ipotesi diassunzione dell'obbligazione di corrispondere interessimorator"i,atteso che "il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validitàdi un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (cfr. Cass. n. 5286/2000). Trattasi di principio checostituisceormaiius receptumnella giurisprudenzad el la medesima Corte dilegittimità(Cass. n. 14899/2000, Id.n. 5286/2000 cit., n. 602/2013, n. 350/2013,n.6992/2007,n.5324/2003,n.10032/2004,n.15497/ 2005,n.

9532/2010,n.1748/2011,n.11632/2010,n.9532/2010,n.8442/2002,n. 17813/2002, n. 8742/2001) e che hatrovato,del resto, autorevole conferma anche nella fondamentale sentenza della CorteCostituzionale

n. 29 del 25.02.2002, pronuncia con la quale, nel valorizzare, per l'appunto, il succitato riferimento fatto dal legislatore agli "interessiaqualunque titolo convenuti", lastessa Consulta ha evidenziato, per l'appunto, che la previsione normativa del tassosogliariguarda "anchegliinteressimoratori"; più precisamente: "Vain ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sédecisivo—che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità dispecificamotivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice dilegittimità, secondo cui il tassosogliariguarderebbe anche gli interessi moratori" (cfr. Corte Cost., sent. n. 29/2002cit.).

A sostegno di tale ultimo indirizzo, sovvengono una serie di chiari e convergenti argomenti. 1) In primo luogo, rileva l'ineludibile dettato normativo, atteso che



l'art. 644 comma 4 c.c. fa espresso ed riferimento, come già evidenziato, a qualsiasi spesa, commissione o remunerazione

che risulti, "aqualsiasi titolo", collegata all'erogazione del credito, avendoin tale contesto la L. n. 24/2001, di interpretazione autentica della L. n. 108/1996, chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 delcodicepenale e dell'art. 1815 delcodice civile, si intendono usurari gli interessi che superano illimitestabilito dalla legge nelmomentoin cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dalmomentodel loropagamento".2) Va inoltre considerato che la L. n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1,comma3 havaloreassoluto in tal senso), operando distinzioni secondo le diverse tipologie di crediti per sorte capitale rispetto ai quali si applicano gli interessi, non già secondo la natura e la funzione degli interessimedesimi(corrispettiva o moratoria), e che, già anteriormente all'entrata invigoredella richiamatadisciplinalegislativa antiusura, "nelsistemaera giàpresente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, comeemerge anche dell'art. 1224, 1comma,cod.civ.,nella parte in cui prevede che seprimadella mora erano dovuti interessi inmisurasuperiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nellastessamisura"(cfr. Cass. n.

5286/2000 cit.). 3) Non può inoltre trascurarsi di considerare il rilievo ermeneutico dei

lavoripreparatori concernenti ladisciplinainesame, segnatamente il testo della Relazione Governativad i presentazione al Parlamento del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001, nel quale si legge: "L'articolatofornisce alcomma1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 commase condo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestitosia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilosia penale checivile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi", risultando evidente che la pattuizione degli interessi



almomentodella stipulazione si riferisce tanto a quelli corrispettivi quanto a quelli moratori, essendo volontà del Legislatore quella di prendere in considerazione,agli

di interpretazione autentica (L.

effetti delladisciplinainesame,ogni tipo di interessi, a prescindere dalla loro funzione, costituendo anche la pattuizione o la promessa di interessi usurari per il caso della mora del debitore uno strumento di abuso della posizioned e l creditore mutuante ed i sfruttamento della

difficoltàeconomicadel primo. 4)Intale contesto, la ricostruzione della fattispeciecriminosacomereato istantaneo, nel senso che siconsumaalmomentodella pattuizione degli interessi (non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in

norma

conformità alla

24/2001), conferma che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge infatti solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti*ab origine*, cosìcomequelli corrispettivi (essendo la*rati*odella norma integrata quindi per gli unicomeper gli altri). 5)Inchiavesistematica,del resto, ladisciplinacivile (1815 c.c.) e penale (644 c.p.) in materia, cosìcomela definizione generale di interessi moratori (artt. 1 e 2 della L. n. 108/1996), fanno uso del termine "*interessi*" senza particolari declinazioni ed attributi,ciòche rende plausibile un'interpretazionemassimamenteespansiva della portata delle norme*de quibus*, tale da riferirsi a

qualsiasispeciedi"*interessi*"convenzionalmente previsti, mentre quando il Legislatore ha inteso escludere in materia di usura il rilievo di taluni oneri ocosti,comequellifiscali(art. 644,comma4 c.p.), lo ha fatto con espressa previsione. 6)Allaluce di un'interpretazionelogico-sistematica,attenta alla*ratio*protettrice ad essa sottesa, lastessainclusione

nelT.E.G.dellecommissionidimassimoscoperto per effetto dell'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 186, convertito in L. n. 2/2009, costituisceun significativo argomento a sostegno dell'irrilevanza della distinzione tra onerieconomici fisiologicie patologici ai fini del controllo antiusura, atteso che dettecommissioni(anch'esse collegate all'erogazione del credito) riflettono (esattamentecomegli interessi di mora nel mutuo) la patologia del rapporto, che, in particolare, si esprime nello scoperto del conto corrente o nello sconfinamento di fido, comehaavutomododi evidenziare la Corte regolatrice, laddove ha l'appunto precisato che *iil chiaro tenoreletterale*

dell'art. 644 c.p., comma 4... impone di considerare rilevanti, ai fini delladeterminazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito"(cfr. Cass. Pen. n. 12028/2010, parte motiva). 7) Ricollegare l'illecito usurario alla dazione o alla promessa di "interessi o altri vantaggi" "in corrispettivo di unaprestazione di denaro o di altra utilità" varrebbe - almeno apparentemente

- a circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione dei soli interessi corrispettivi,matale rilievo trascura di considerare la dirimente (ed ineludibile) portata esegetica del già citato art. 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001, invirtùdell'espresso riferimento agli interessi "convenuti a qualunque titolo"; dovendosi quindi considerare che è proprio il riferimento agli "altrivantaggi" usurari contenuto nell'art. 644 c.p. che consente ragionevolmente di ricondurreall'ambitoapplicativo dellastessaanchegli

interessi moratori, avendo essi laf u n z i o n e di ristoro predeterminato e forfettario del danno da ritardonell'adempimentodell'obbligazione pecuniaria ed essendo sicuramente destinati, in quanto tali, ad incidere sull'onerosità del

prestito. ln buona sostanza. un'interpretazione dell'inciso "incorrispettivo" di tipologico-siste matico consente di riconnettere tale espressione alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, laddove si intenda la corrispettività non già quale mero attributo descrittivo degli interessi, bensì, in conformità al tenore logico-testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione deglistessiinteressi o vantagginell'ambitodella complessiva portata causale del rapporto contrattuale: l'incisoha, infatti, come punto di riferimento, nella struttura della fattispeciecriminosa, la descrizione della condottatipica dell'*farsidare o* promettere", sicchéla corrispettività degli interessi, così comedegli altri vantaggi, vavalutata in rapporto al profilo causale della loro pattuizione ed in relazione a tutti ipossibiliscenari (fisiologici o patologici che siano) configurabili nell'evoluzione del rapportomedesimoin fase esecutiva. Nederivache anche la previsione di interessi moratori (cosìcomequella di una clausola penale),



puravendol' intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del dannoda ritardatoadempimentodell'obbligazione pecuniaria, assumedi fatto, nell'ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Ciò in quanto il creditore si cautela (attraversola convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro ipossibilieffetti pregiudizievolidell'inadempimentoodell'adempimentotardivodell'obbligazione restitutoria del mutuatario; e tale previsione negoziale ben può assumere, nella complessivaeconomiaconcreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-inadempimento esplicitato già in fase di predisposizione dell'accordo contrattuale in relazione allospecificocontraente-debitore o alla categoria cui questi appartiene. Pertanto, il riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. al"corrispettivo"— alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica

della disposizione, aderente alle esigenze di tutela sottese ed alla*ratio*delladisciplinaprotettiva inesame- nonsignificaaffatto che solo gli interessi corrispettivi possono dare luogo al reato di usura. Ilreato è infatti integrato qualoravisiauna "corrispettività" (*id est*, in termini contrattuali, unsinallagmacausale) tra una dazione di denaro ed un vincolo giuridico (consistente anche solo in una promessa), che possa consentire al mutuante di ottenere vantaggi (tra i quali anche interessi) sproporzionati rispetto alvalore

del denaro; ciò che rende evidente che la nozione di "corrispettività", nella portata precettiva dellastessadisposizione, non attiene alla natura degli interessi o della utilità de quibus, bensì alla riferibilità degli interessime desimialla sfera giuridica della parte cui essi sono destinati ed alla correlazione deglistessialla concessione del finanziamento (essendo

essi, in tal guisa, pur sempre "correlatiall'erogazione delcredito").

Intale contesto, varimarcato che, con larecentissima ordinanza n. 23192 del 04.06.2017, la Corte regolatrice ha ribadito, richiamando analoghe precedenti pronunce (cfr. Cass.Ord.n. 5598 del 06.03.2017), che, "intemadi contratto di mutuo, l'art. 1 dellal.n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al dilà del qua le gli interessi pattuiti debbono

essere considerati usurari, riguardasiagli interessi corrispettivi che quellimoratori (Cass. 4 aprile 2003, n.5324)",giudicando quindi espressamente erronea la decisione con la quale il Tribunaleavevainvece ritenuto"inmaniera apodittica che il tasso disoglianon fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del dettotasso".

A benvedere,in definitiva, la centralità – e l'esclusiva rilevanza in chiave normativa - della formulazione dell'art. 644comma4 c.p. ai fini della definizione dell'aggregato di costi ed oneri da tenere in considerazione ai fini del riscontro del rispetto delladisciplinaantiusura (non soltanto in sede giudiziale,maanche nella prassi applicativa bancaria)costituisce *jusreceptum* nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, esorbitando da siffattoconsolidato

indirizzos o l t a n t o led i a n z i richiamate sentenze "gemelle" n.

12965/2016 e n. 22270/2016 (inerenti alla controversa rilevanza dellecommissionidimassimoscoperto ai fini delcalcolodel

T.E.G.nelladisciplinaantecedente al 01.01.2010), pronunce che hanno non a caso giustificato la richiesta dell'interventonomofilatticodelle Sezioni Unite attraverso la dianzi citata ordinanza interlocutoria n. 15188 del20.06.2017.

Richiamatele considerazionisinqui svolte, e tornando allaspecifica tematicaoggetto della presente controversia, questo giudicante ritiene che -avutoriguardo all'evidenziata correlazione funzionale del premio assicurativo con il finanziamento oggetto di causa ed in conformità alla già citata sentenza n. 8806 del 05.04.2017 della Corte di Cassazione - il relativo esborso pattuito a carico del mutuatario (e dallostessoperaltro effettivamente sostenuto),vaconsiderato ai fini delT.E.G.del rapporto contrattuale, in conformità al criterio adottato dalC.T.U.dott. Innocenti, che, per l'appunto invirtùdi tale valutazione, ha accertato l'usurarietà del tassodiinteresseconcordatonelcontratto dimutuostipulatodall'Alfacon

Sigma s.p.a. (cui è succeduta la convenuta Beta s.p.a.), tasso pari al 18.9648%.

Nederivala nullità della relativa pattuizione e l'applicazione della sanzione prevista ex art. 1815,comma2 c.c., con la conseguente gratuità delmutuode guo, per della effetto, per l'appunto, disposizione appena citata.Lapretesarestitutoriaatitolodiindebito(exartt.1815,comma2 c.c. e 2033 c.c.) avanzatadall'attore merita pertantoaccoglimento, per quanto di ragione, valea dire relativamente non soltantoall'importoversatodal mutuatario a titolo di interessi fino almomentodell'avvenuta estinzione anticipata delmutuo(interessi quantificati dal dott. Innocentii n

€ 4.764,45) - dovendosi evidentemente invece escludere la ripetibilità degli interessi che sarebbero maturati nell'ipotesi in cui il rapporto fosse proseguito in conformità all'originario piano diammortamento, interessi che, proprio in ragione dell'estinzione anticipata, non sono stati effettivamente pagati per l'appunto in ragione dell'attuazione soltanto parziale del piano diammortamentoinizialmente concordato -maanche con riferimento agli oneri e costivaridel finanziamento indicati nella clausola 2.1, dett. B) del contratto, sostenuti dallostessoAlfa in un'unica soluzione utilizzando parte del capitale erogato dalla finanziaria, secondo quanto precisato dallostessoC.T.U.con dichiarazione resa averbaledi udienza del 18.03.2016 in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da questo Giudice; con esclusione, tuttavia, dell'importo di € 75,11 relativo a"rivalsaper onerierariali",non potendosi di esso tener conto ai sensi di cui 644comma4 all'art. essendoesclusida taleambito,per c.p., espressavoluntaslegis, gli onerifiscali.

Unicredit s.p.a.vapertanto dichiarata tenuta e condannata alla restituzione infavoredell'attore della complessivasommadi € 17.294,47 (€ 4.764,45 per interessi corrisposti + € 826,21 per "commissionibancarie"

- + €8.742,00per"commissioniaintermediario" + €250,00,00"perspesefisse"
- + € 2.711,81 a titolo di premioversatoper la"*polizzaassicurativa*"). Accertati gli estremidell'illecitousurario, in effetti, ilmutuoda oneroso si trasforma in gratuito, in applicazione della speciale sanzione civilistica

stabilita dall'art. 1815.comma2 c.c., secondo cui"sesono convenutiinteressi usurari, la clausola è nulla e non sono dovutiinteress"i:dovendosi nel contesto della disposizione letta congiuntamente all'art. 644 c.p., intendere per"interessi", secondo quanto in precedenza chiarito, tutti i costi e gli oneri direttamente" collegati" all'erogazione del credito, conl'unicae sclusione di quellidovutiperimpostee tasse. Del resto, in chiavesistematica, il combinato di sposto di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 1815comma2 c.p. (chestabiliscela sanzione civilistica conseguente alla nullità della clausola usuraria) non rappresental'unicaipotesi nella quale il legislatore ha accomunato gli interessi qli altri oneri ecosti accessori delle operazioni di finanziamento, criterio didisciplinacui risulta ispirato, adesempio, anche l'art. 125 sexiescomma1 T.U.B., ai sensi del quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore"hadiritto ad una riduzionedel costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua delcontratto", essendo del resto siffatto "costototaledel credito" eloquentemente definito dall'art. 121,comma1, lett. e) T.U.B.comeaggregatonell'ambitodel qualevannoannoverati"gli interessi etutti gli altricosti, incluselecommissioni,leimpostee le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è aconoscenza".

Sul suindicato importo oggetto dell'obbligazione restitutoria (€ 17.294,47) vannoriconosciuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda (27.09.2013, data di deposito del ricorso introduttivo) fino al saldo effettivo; non già dalla data della stipulazione del contratto, in ipotesi coincidente con quella delpagamento delle sommeoggetto della condanna restitutoria, in difetto diprovadellamalafededell'accipiens,in conformità al disposto di cui all'art. 2033 c.c.,provail cui oneregravavasull'attore; non potendo evidentemente la dimostrazione di siffatto stato soggettivo ritenere sussistente in re ipsaa fronte dell'accertamento giudiziale dell'elemento oggettivo dell'illecitousurario.



Non può condividersi il rilievo difensivo di Unicredit s.p.a. secondo cui il



diritto alla ripetizione degli importidovutia titolo di premio assicurativo e dicompensoper l'intermediario attraverso il cui intervento sarebbe stato concesso il finanziamento non potrebbe essere riconosciuto infavoredell'Alfa, per essere tali onerieconomicidestinati non già alla società finanziaria con la qualevennestipulato il contratto dimutuo(società alla quale è succeduta lastessaBeta s.p.a.), bensì, rispettivamente, alla (nonmeglioidentificata)compagniaassicuratrice cheavrebbeprestato la garanzia ed alla società di intermediazione (Delta s.p.a.) che si sarebbe occupata della gestione della pratica e della mediazione. Ineffetti, considerato che risulta pacifico che entrambe lesommeappena indicate siano stateversatedall'Alfain un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del prestito, mediante trattenute sul capitale finanziato dei corrispondenti importi da parte della mutuante, in conformità alla già richiamata previsione di cui alla clausola 2.1 del contratto inesame(cfr. doc. 1dimessoa corredo del ricorso introduttivo) e secondo la conferma al riguardo emersa dai chiarimenti forniti dalC.T.U.averbaledi udienza del 18.03.2016, è agevole osservare che, dovendosi il pagamento di talivocidi costo considerare indebito, invirtùdella suindicata sanzione ex art. 1815, comma2 c.c., non può chederivarnel'obbligo di Beta s.p.a. (nella suavestedi ente subentrato alla mutuanteSigmas.p.a. per effetto della cessione di ramo di azienda e dell'atto di fusione indicati dallastessaconvenuta nella lettera raccomandata A/R del 15.07.2011. prodotta a corredo del ricorso introduttivo sub doc. 2) di restituire alsolvenslesommede quibus; nonavendoquest'ultimadatoprovain giudizio che siano stati effettivamente riversati ai prospettati destinatari finali deglistessipagamenti i relativi importi, oggetto delle pattuite trattenute, sicuramente già percepiti dalla mutuante. Nederivache l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius di titolarità dell'obbligazione restitutoria) sotto tale profilo sollevata dallastessaBeta s.p.a. non può che esseredisattesa. A frontedell'accoglimentodella domanda spiegata inviaprincipale dall'Alfanei confronti diquest'ultima,resta assorbita quella svolta"in

subordine".

Quanto all'azione spiegatadall'Alfanei confronti della convenutaGammas.r.l.,deveescludersi la vessatorietà delle clausole 1, 1.1 e 1.2 del contratto dimutuocon cessione*pro solvendo*di quote di pensione ai sensi del D.R.R. n. 180/1950, stipulato dallostessoattore con BancaZeta s.p.a. il 07.12.2010 (cfr. doc. 10 allegato alla citazione) con riferimento agli artt. 33comma1, 34comma2 e 36commi1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 205/2006 (cd. Codice del Consumo), disposizioni invocate a sostegno di dettadomanda. Al riguardo, valgono le considerazioni che seguono.

Conl'ultimoincisodella clausola di cui all'art. 1 risulta essere stato pattuito, su espressa richiesta del mutuatario, che la mutuante – in buona sostanza inadempimentodi mandato o delegazione di pagamento daquest'ultimo

conferitole - avrebbe trattenuto alcune somme dal complessivo importo capitale finanziato (ammontante ad € 32.668,93), al fine diversarelestessedirettamente, in unica soluzione, ad altri soggetti con i quali l'attore concluse diversi rapporti contrattuali collegati al finanziamento,

in modo da estinguere anticipatamente la relativa esposizione debitoria per tali titoligravantesulmedesimo, sommepiù precisamente indicate nella successiva clausola 1.1:"a) $\in 452,24$ qualecommissioneper la banca/finanziaria per la concessione della provvista all'istitutomutuante"; b) $\in 3.516,78$ dovute a Delta per le attività di 1) Istruttoria del prestito (es. raccolta e verifica documentazione), 2) verifica edincassodelle quote per tutta la durata del finanziamento 3) gestione dei rapporti con lecompagnieassicurative per l'eventuale sinistro; ed alla società Tau in qualità di agente/mediatore, a cui il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi, per l'attività di agenzia/mediazione del presente finanziamento; c) $\in 81,65$ perla rivalsa degli oneri erariali; d)

€ 2.314,64 per premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza diassicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto copertura del rischio vita, così come previsto dall'art. 54 del T.U. 185/1950". Ciò posto, non avendo l'attore contestato di avere effettivamente contratto i vincoli

obbligatori cui si riferiscono i richiamati debiti destinati ad essere estinti attraverso l'incarico conferito alla mutuataria/mandataria, né che lesommeoggetto delle trattenute operate dalla mutuante siano state effettivamenteimpiegatedallastessaper le finalità previste, né risultando tanto

meno dedotta l'ipotetica simulazione dell'anzidetta clausola contrattuale, valea dire l'inesistenza dei vincoli negoziali con i suindicati soggetti terzi (con conseguente sproporzionata maggiorazione del realecompensopercepito dalla mutuante per la concessione del finanziamento attraverso la, parimenti ipotetica, ritenzione da parte diquest'ultimadegli importi

trattenute),

va

osservato

medesime

oggetto

delle

diversamente da quanto sostenuto dall'attore, il capitale finanziato risulta pari non già ad € 26.033,62 (corrispondente al "ricavo netto",ovveroalla"sommamaterialmente erogata al cliente al netto degli interessi di cui allalett. a) nonché di tutti i costi di cui alle lettere B, C, D, E,F",valea dire, rispettivamente, perimpostasostitutiva di bollo,commissioneper la banca/finanziaria,commissioneper l'intermediario finanziario, premio per la polizzavitae spese fisse), secondo quanto espressamente indicato nella sezione delmodulocontrattuale denominata"Costisostenuti innomee per conto delcliente".Non sivedecomel'incarico liberamente conferito dall'Alfa

all'istituto mutuante di estinguere propri obblighi pecuniari mediante trattenute dal complessivo importo finanziato ed il versamento infavored e i soggetti terzi cui erano destinati i relativi pagamenti possa essere ritenuto, di per sé, d e t e r m i n a n t e "significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalcontratto", ai sensi dell'art. 34, comma1 del D.Lgs. n. 206/2005; ciò specieovesi consideri che tale pattuizionevenneliberamente sottoscritta dal mutuatario, giovaribadire, al fine di estinguere propri obblighi pecuniari nei confronti di altri soggetti, riconducibili quindi a rapporti contrattuali ulteriori e distinti da quello inerente al finanziamento oggetto di giudizio, per quanto funzionalmente collegati rispetto ad esso (quali quelli derivati dai mandati conferiti ad altre società per l'istruttoria della pratica di finanziamento e



perl'incassodelle quote di pensione cedute, nonché per l'intervento di mediazione postoi n

essere ai fini della conclusione del contratto di mutuo) e/o ad obblighi di legge, al cuiadempimentocuil'Alfasarebbe stato comunque tenuto (in particolare quelli connessi al rapporto assicurativo previsto*ex lege*dall'art. 54 delT.U.n. 180/1950 ed al rapporto inerente alla rivalsa degli oneri erariali e delle spesefisse,tra le quali le spese di registro e di notificazione del contratto). Quanto allacommissionedestinata alla banca o finanziaria per lamessaa disposizione all'istituto mutuante dellaprovvistaoccorrente per l'erogazione del finanziamento, trattasi, a benvedere,dell'unico onere addebitato all'attore con il contratto in questione non riferibile ad obblighi erariali o

diversi contrattuali da quello strettamente inerente almutuoe comunquegravantisuquest'ultimo(quali quelli appena indicati);mal'ammontaredellacommissionea tale titolo pattuita a carico dellostesso(pari ad € 452,24) non pare integrare, di per sé sola, quel "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalcontratto" cui fa riferimento l'art. 33comma1, avutoriguardo ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 34comma1 dellostessoCodice del Consumo, in particolare, all'ammontare complessivo del finanziamento concesso. Va tenuto conto, in tale contesto, che, ai sensi dell'art. 34,comma2 del richiamato D.Lgs. n. 206/2005, "lavalutazione del caratterevessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati inmodochiaro e comprensibile", ragion per cuil'ammontaredelle trattenutede quibusnon puòvalere, di per sé, a renderlevessatorie.

Giovaribadire, peraltro, che non è contestato in giudizio che lesommetrattenute dalla mutuante siano state dalla stessa

effettivamenteimpiegatedallamedesimaper le finalità contemplate dalla clausola di cui all'art. 1.1 del contratto, da leggere congiuntamente a quella dell'art. 1, chevalead integrare la complessiva portata dellastessaprevisione. Ne consegue che non può ritenersi vessatoria neanche la clausola di cui all'art. 1.2 – ai sensi della qualevennepattuito che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi oggetto delle trattenute operatei n

attuazione di quanto previsto dall'art. 1.1 lettere a), b), c), d) e) in precedenza specificate, cosìcomequelli contemplati dall'art. 5 (per spese, tasse di bollo e di registro, rivalsa per oneri erariali, spese postali e di notifica) non sarebbero state rimborsabili al mutuatario – non vedendosi quale squilibrio del

sinallagmacontrattuale affermarsi nella pattuizione possa inesame(comunqueapprovataconspecificae separata sottoscrizione), a fronte del concordatoadempimento, mediante mandato o delegazione di pagamento conferito all'istituto mutuante, di obblighi contrattuali efiscalidirettamentegravantisul mutuatario nei confronti di soggetti terzi;ciòchevalea giustificare la pattuita non rimborsabilità delle relativesommenell'ipotesi di estinzione anticipata, per l'appunto in quanto pertinenti a rapporti obbligatori costituiti con soggetti estranei al finanziamento. Non può quindi condividersi l'assunto difensivo attoreo secondo cui il regolamento negoziale in talmododivisatoavrebbecomportato un eccessivosbilanciamentotra le contrapposte prestazioni, essendosi il mutuatario obbligato a pagare costi inerenti ad un rapporto di finanziamento di (concordata) durata decennale, mache avrebbe potuto averein concreto durata inferiore, stante la facoltà di estinzione anticipata da parte del mutuatario; eciòin ragione del rilievo per cui la ripetibilità degli importi oggetto delle trattenute di cui alla clausola 1.1trovaobiettivo fondamento causale, come evidenziato, inservizie prestazioni resi non già dall'ente mutuante, bensì da soggetti terzi, ovveroin oneri erariali che nonavrebberopotuto che far carico al mutuatario. Quantosingui chiarito fatta salva la già evidenziatalimitatarilevanza dellacommissioneper la banca o la finanziaria che procurò laprovvistadel finanziamento, prevista dalla lett. a) dell'art. 1.1, di cui si è detto in precedenza, tale da non integrare lo squilibrio tra le prestazioni che, in base all'assunto difensivo attoreo, determinerebbe la prospettata vessatorietà (e quindi la nullità, ai sensi dell'art. 36 dellostessoCodice del Consumo) della relativa pattuizione.

Nessuna delle suindicate clausole contrattuali (1, 1.1. e 1.2) pare poi sanzionabile con la cd. nullità di protezione stabilita dall'art. 36 del D.Lgs.

n. 206/2005 (applicabile anche alle clausole"oggettodi trattativa" tra le parti); in particolare con quella prevista dalla lett. a) delcomma2 dellamedesimadisposizione, in tale contesto espressamente richiamata dalla difesadell'Alfa(che, inerendo alle clausole che abbiano l'effetto di "escludere olimitarela responsabilità del professionista in caso di morte odanno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o daun'omissione del professionista", risulta invero non pertinente alla fattispecie concreta inesame).

Per quanton on risultin o

specificamentededottea s o s t e g n o della domanda del Lazzoni nei confronti di Gammas.p.a., neanche le previsioni di cui alla lett. b) ed alla lett. c) del citato art. 36 del D.Lgs. n. 206/2005 consentono di affermare la vessatorietà della suddetta clausola 1.2 del contratto. Quanto a quella di cui alla lett. c) dellostessoart. 36, relativa alla nullità delle clausole cui il consumatore abbia prestato adesione pur non avendoneavuto" di fatto, lapossibilità di conoscere prima della conclusione delcontratto", dallostessotesto contrattuale si evince che, attraverso espressa dichiarazionespecificamentesottoscritta, contenuta nella Sezione D,nell'ultimapagina, il mutuatario ebbe a dichiarare di "aver ritirato una copia del presente contratto e di aver valutato conattenzione e di accettare il contenuto dei seguenti documenti di cui ne ho tratto copia: - Foglio informativo; -Avvisodenominato << Principali Diritti del Cliente>>; - Guida pratica per la risoluzione stragiudiziale del cliente; - Documento di sintesi, riportato nel frontespizio del contratto e parte integrante dello stesso: -Piano diammortamento, allegato al contratto e parte integrante dello stesso, - documento riportante ilT.E.G.M.". Quanto alla previsione di cui alla lett. b) delcomma2 dell'art. 36, è benveroche, a fronte del diritto alla riduzione del costo del finanziamento infavoredel consumatore nell'ipotesi di rimborso anticipato (diritto riconosciuto dall'artt. 125 sexies del T.U.B., disposizione della quale si dirà anche nel prosieguo), la clausola appena indicata comportal'esclusionei(dest, una sostanziale



rinuncia) di un'azione dellostessoconsumatore nei confronti del professionista (quella che sarebbe stata esercitabile dalprimoalfine di conseguire una riduzione del costo del credito, beninteso nell'ipotesi, in concreto non verificatasi, di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo). Va tuttavia al riguardo precisato che il richiamatocomma2 lett. b)stabiliscela vessatorietà delle clausoleimplicanti l'esclusionee la limitazione di azioni di tal genere soltanto all'espressa condizione che essetrovinofondamento in condotte di"inadempimento totale o parziale odiadempimentoinesatto da parte del professionista"; non risultando invece nellaspecieallegato, né tantomenoprovatodall'Alfa(al quale incombeva il relativo onere), sotto quale profilo ed attraverso qualespecificocomportamento Banca Zeta s.p.a. sisiaresa inadempiente rispetto agli obblighi dallamedesima assunti in forza del contratto dimutuo in esame, avendo la medesima società provveduto

siaall'erogazione del prestito richiesto dal cliente,sia(in esecuzione del mandato ricevuto daquest'ultimo)al pagamento delle spese, dellecommissionie degli onerivariindicati nelle clausole 1 e 1.1, oggetto di obblighi contrattuali efiscaligravantisullo stessoLazzoni.

Né le suindicate clausole 1 e 1.1 del contratto dimutuoinesame,né quella 1.2 risultano riconducibili a quelle caratterizzate daglispecificielementi di vessatorietà (presunta) previsti dalcomma2 del citato art. 33. Va altresìesclusoche la domanda dell'attore nei confronti diGamma

s.p.a. possatrovareaccoglimentoin forza del disposto di cui all'art. 22,commi15 quater - 15 septies del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, in L. n. 221/2012), atteso che ladisciplinaappena citata silimitaa stabilire l'obbligo delleimpreseassicuratrici che abbiano concluso contratti di assicurazione (in buona sostanza per conto di chi spetta, ex art. 1891 c.c.) connessi amutuio finanziamenti con premio unicogravantesul debitore/assicurato di rimborsare aquest'ultimo,in caso di estinzione anticipata o di trasferimento delmutuoo del finanziamento, "laparte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicuratoresiduo";sostanzialmente analoga la previsionedi cui

all'art. 49 del Regolamento I.S.V.A.P. n. 35/2010. Nel caso inesame, ladisciplina appena menzionata non può evidentemente trovareapplicazione, essendo pacifico che non si è verificata alcuna estinzione anticipata delmutuoa suotempostipulato dal Lazzoni con Banca Zeta s.p.a., secondo quanto espressamente precisato dalmedesimoattore nei propri scritti difensivi (cfr. comparsa conclusionale, pag. 13, punto 2, sub 2.a); di tal che alcuna pretesa restitutoria del premio assicurativo (in ipotesi inmisuraproporzionale al periodo contrattuale della copertura non goduta) potrebbe esserevantatadall'Alfaa tale titolo, tantomenonei confronti della convenutaGammas.p.a. (quale successore di Banca Zeta s.p.a.), in quanto carente di legittimazione passiva, invirtùdella succitatadisciplinadi cui al D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 ed a fronte del già evidenziato incontroverso versamento, da parte della mutuante, del premio indicato in contratto allacompagniacon la qualevennestipulata la relativa polizza, la terzachiamataTetas.p.a.; circostanza del resto dimostrata dal rilascio del certificato di assicurazione prodotto a corredo della comparsa di costituzione diGammas.p.a. sub doc. 8, non essendo revocabile in dubbio la sussistenza della giustificazione causale del pagamento a tale titoloavvenuto, peraltro obbligatorio per legge (ex art. 54delD.P.R. n. 180/1950), avendoquindi il mutuatario beneficiato nel corso del rapporto dimutuodella copertura assicurativa del rischio morte. A taleultimoproposito, anche qualora, in conformità alla giurisprudenza arbitrale che si è occupata di

ABFNapoli,30.04.2013,n.2396,ld.25.06.2013n.3416,n.1805/2013), si valorizzasse, a sostegno della legittimazione passiva della mutuante in relazione alla pretesa restitutoria concernente il premio assicurativo corrisposto anticipatamente a rata unica, l'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008, secondo il quale il mutuante è tenuto a restituire al cliente, per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, la quota di detto premio proporzionale al periodo residuo per il quale il rischio garantito è cessato,dovrebbecomunque tenersi conto del fatto che

situazioni di tal genere (cfr.



siffattadisciplinaconvenzionale presuppone, per l'appunto, che il contratto dimutuoodi



finanziamento venga estinto anticipatamente; presupposto che nel caso di specie non ricorre.

Anche ilrichiamooperato dalla difesadell'Alfaal disposto di cui al già menzionato art. 125 sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TestoUnico Bancario) risulta inconferente ed ultroneo. Taledisposizione, in effetti, prevedeche il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasimomento, anche parzialmente, l'importodovutoal finanziatore, avendoin tal caso il primodiritto a una "riduzione del costo totale del credito, pari all'importodegli interessi e dei costi dovuti per la vita residua delcontratto" (comma1), fatto salvo il diritto del finanziatore a percepire"unindennizzoequoedoggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito(comma2). Anche sotto tale profilo, il fatto che ilmutuoinesamenonsiastato affatto estinto anticipatamente dall'attore esclude in radice qualsivoglia ipotetico credito restitutorio infavoredelmedesimorispetto allesommeversateinadempimentodel contratto, in funzione di "riduzione del costo totale delcredito",non essendovi quindi margine concreto, a tal fine, per distinguere tracommissionied oneri soggetti a maturazione nel corso del tempo» (c.dd.recurring) e quelli non ripetibili in quanto remunerativi diservizigià interamente prestati (cd.up-front). Per altroverso, secondo quanto già dianzi chiarito, la mera previsione della non rimborsabilità delle spese e degli oneri indicati nella clausola 1.1 in caso di estinzione anticipata nonvalea rendere vessatoria la clausola 1.2, non vedendosi quale condotta diinadempimentocontrattuale possa costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art.125s e x i e s comma1 T.U.B., il fondamento giustificativo della "riduzione del costo totale delcredito" a tale titolo pretesa, non potendo evidentementel'inadempimentoin questione identificarsi, di per sé, nellastessapattuizione di una clausola (per l'appunto quella relativa alla non rimborsabilità dellevocidi cui all'art. 1.1 del contratto) in ipotesi contrastante con la disposizione di legge appena citata; eciò- anche a prescindere da taleultimorilievo, di per sé dirimente - sempre che, siffatta riduzioned elcostototale delcreditopossacon centrarsi sull'ammo ntare

degli anzidetti oneri e spese di cui alla clausola 1.1(comeevidenziato pagati anticipatamente in un'unica soluzione ed in prevalenza inerenti a rapporti obbligatori con soggetti diversi dal finanziatore e non direttamente riferibili allo

stesso), piuttosto che essere determinata in misuraproporzionaleall'importo" degliinteressi e dei costi dovuti per la vitaresidua del contratto" (valea dire di quelli che sarebbero derivati a fronte di un'estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore in realtàmaiavvenuta), in conformità al citato art. 125 sexiescomma1

T.U.B. - disposizione introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 13.08.2010 n. 141 e quindi già invigorealla data di stipulazione del contratto dimutuocon rimborso mediante cessione di quote di pensione stipulato dal Lazzoni con Banca Zeta (27.12.2010) – che ha sostituito la previgente previsione di cui all'art. 125,comma2 dellostessoT.U.B. (nel testo antecedente all'emanazione del suddetto D.Lgs.), ai sensi del quale, invece, l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore comportava, in capo almedesimo, il diritto a"un'equariduzione del costocomplessivodel credito, secondo lemodalitàstabilite dalC.I.C.R.".

La domanda propostadall'Alfanei confronti diGammas.p.a.vain definitiva respinta;ciòche comporta l'assorbimento della domanda di manleva svolta daquest'ultimanei confronti delle terzechiamate.

Ilregime delle spese di litevienedefinito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con riferimento a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in giudizio. in conformità almedesimocriterio, ilcompenso

in favore del C.T.U. dott. Innocenti – già liquidato provvisoriamente a carico solidale delle parti in corso di giudizio –vieneposto definitivamente a carico della convenuta Unicredit s.p.a., avendole indagini peritaliavutoad oggetto il solo contratto dimutuoaquest'ultimariferibile.

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, devefarsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55. All'uopo, siprovvedecomeda dispositivo chesegue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1569/2013 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nelcontratto dimutuo n. 184267 stipulato da Alfa e da Sigma s.p.a. in data 08.06.2006 e la conseguente conversione di detto mutuo da oneroso a gratuito, condannando Beta s.p.a., quale ente subentrato a quest'ultima nel relativo rapporto contrattuale per effetto di cessione di ramo di azienda, al pagamento, in favore dell'attore, ex art. 1815 comma 2 c.c., della somma complessiva di € 17.294,47, oltre interessi legali maturati e maturandi su detto importo con decorrenza dal 27.09.2013 fino al saldo effettivo.
- Dichiara tenuta e condanna Beta s.p.a. alla rifusione infavoredi Alfa della spese processuali, che liquida in complessivi € 7.550,00, di cui € 250,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 7.300,00 percompensoprofessionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A e C.P.A., sedovuticomeperlegge.
- DichiaratenutaecondannaAlfas.p.a.allarifusioneinfavorediGamma s.r.l. della spese processuali, che liquida in complessivi € 4.233,00, di cui € 233,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 4.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A e C.P.A., se dovuti come per legge.
 - Pone definitivamente a carico di Beta s.p.a. ilcompensogià liquidato provvisoriamente infavoredelC.T.U.in corso digiudizio.

Così deciso in Massa, il 11.10.2017.

IL GIUDICE UNICO dott. Domenico Provenzano